

DGR 967/2015 e DGR 1275/2015 e sistema dei controlli FAQ

Rev.2 del 31 gennaio 2019

Sommario

PREMESSA	2
DGR 967/2015 E S.M.I. ERQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA	3
DGR 1275/2015 E S.M.I. – CERTIFICAZIONE ENERGETICA.....	28
COMPILAZIONE DELL’APE E SOGGETTI CERTIFICATORI	40
SISTEMA DEI CONTROLLI	42

PREMESSA

Il presente documento, elaborato dall’Organismo Regionale di Accreditamento, fornisce indicazioni operative con riferimento alle più frequenti problematiche riportate dai tecnici relativamente alla interpretazione ed applicazione della normativa regionale in materia di efficienza energetica degli edifici.

Come si evince dal sommario sopra riportato, le FAQ sono state catalogate e suddivise in quattro diverse sezioni tematiche, con riferimento a quesiti interpretativi ed applicativi relativi:

- al rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e la realizzazione di interventi edilizi, di nuova costruzione o su edifici esistenti
- al rispetto delle modalità attraverso cui procedere alla attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)
- alle modalità di accreditamento dei soggetti certificatori e di compilazione degli Attestati di Prestazione Energetica APE
- alle modalità adottate dall’Organismo di Accreditamento per effettuare i controlli di conformità degli APE emessi, nel rispetto delle relative previsioni normative regionali

Si ricorda che le FAQ non hanno valenza normativa, ma forniscono solamente indicazioni utili alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, in modo da agevolare l’operato dei tecnici.

DGR 967/2015 E S.M.I. ERQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Num.	DGR		DOMANDA	RISPOSTA
1. RM	957/2015	Art.4 c.1	<p>Ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 4 della DGR 967/2015, risultano esclusi gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgano unicamente strati di finitura interni o esterni ininfluenti dal punto di vista termico.</p> <p>Si chiede se i seguenti interventi rientrano in tale categoria, e siano quindi esclusi dall'applicazione dei requisiti energetici minimi previsti dalla citata DGR 967/2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restauro facciate (manutenzione ordinaria) con il metodo rete-rasatura eseguiti su tutte le facciate dell'edificio con rifacimento di intonaci inferiore al 25% delle superfici; 2. Restauro coperti o Lastrici (manutenzione ordinaria) con la sola sostituzione dell'impermeabilizzazione; 3. Restauro di superfici in cemento armato a vista mediante ricostruzione della sezione originale dei paramenti murari. 	<p>Risultano ascrivibili ai casi di <i>esclusione</i> di cui all'art 4, comma 1, punto 4 della DGR 967/2015 le seguenti tipologie di intervento, <i>indipendentemente dalla superficie coinvolta</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. applicazione di strati di ripristino e finitura (rasature, intonachini e malte colorate in pasta, con o senza rete di supporto) su intonaco preesistente, che si considerano analoghi alla tinteggiatura; 2. sostituzione dell'impermeabilizzazione su tetti piani e lastrici solari; 3. restauro di superfici in cemento armato a vista mediante ricostruzione della sezione originale dei paramenti murari. <p><i>L'intervento di rifacimento dell'intonaco</i> (applicazione in uno o più strati di malta sulla superficie muraria riportata a vista) è <i>soggetto</i> ad obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie complessiva dell'involucro edilizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 10%: intervento: escluso - tra il 10% e il 25%: intervento di riqualificazione energetica (requisiti di cui alla sezione D dell'Allegato 2 della DGR 967/2015) - oltre il 25%: intervento di ristrutturazione importante di 2° livello (requisiti di cui alla sezione C dell'Allegato 2 della DGR 967/2015) - oltre il 50%, e solo se associato ad interventi di ristrutturazione dell'impianto termico: intervento di ristrutturazione importante di 1° livello (requisiti di cui alla sezione B dell'Allegato 2 della DGR 967/2015) <p>Il fatto che al rifacimento dell'intonaco venga associato un intervento di finitura di cui al precedente punto 1, anche esteso all'intero involucro dell'edificio, non comporta alcuna conseguenza rispetto alla tipologia di requisiti di cui è richiesto il rispetto.</p>

2. RM	967/2015	Art.3	La DGR 967/2015 è una normativa vera e propria o si tratta di un mero atto d'indirizzo di applicazione facoltativa da parte dei singoli enti locali?	<p>La DGR 967/2015 è un atto di indirizzo e coordinamento che prevede l'adeguamento obbligatorio da parte dei comuni dei propri strumenti di regolamentazione territoriale (RUE). Qualora il comune non provveda a tale adeguamento, i requisiti entrano automaticamente in vigore (e divengono quindi cogenti) in base a quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato della DGR 967/2015.</p> <p>Conseguentemente, dal 1° ottobre 2015 e nei casi e con i limiti previsti all'art. 3 sopra citato, il rispetto dei requisiti minimi di Prestazione Energetica degli edifici riportati dalla delibera DGR 967/2015 è obbligatorio, anche nel caso in cui il comune non abbia provveduto a modificare il proprio regolamento edilizio.</p>
3. RM	967/2015	Art.8	In quali casi è obbligatorio predisporre l'Attestato di Qualificazione Energetica?	<p>Come riportato nell'art. 8, comma 9 dell'Allegato della DGR 967/2015, al termine dei lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a), di edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i, e di ampliamenti di cui all'art. 3 comma 3 punto i, deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l'Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente.</p> <p>Si precisa che la redazione degli AQE è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti quegli interventi il cui titolo abilitativo è stato presentato prima dell'entrata in vigore della DGR 967/15 e per i quali non è stata presentata variante, seguono la legislazione della DAL RER 156/08 e smi. - facoltativo per tutti gli interventi non ricadenti nel comma precedente.
4. RM	967/2015	All. 5	Quali sono i contenuti dell'Attestato di Qualificazione Energetica?	<p>L'Attestato di Qualificazione Energetica, redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 5 della DGR 967/2015, attesta il rispetto dei requisiti minimi di Prestazione Energetica previsti e riporta i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione Energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla</p>

				<p>normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.</p>
5. RM	967/2015	Art.8 c.9	<p>Chi può redigere l'Attestato di Qualificazione Energetica? Quali sono i costi?</p>	<p>L'Attestato di Qualificazione Energetica attesta la conformità delle opere realizzate al progetto e alle norme di riferimento vigenti. L'attesto di Qualificazione Energetica è redatto da un tecnico abilitato, non necessariamente estraneo alla progettazione ed alla realizzazione dell'intervento. Ai sensi della DGR 967/2015 Articolo 8 comma 9, la predisposizione dell'Attestato di Qualificazione Energetica non può costituire un onere aggiuntivo per il committente.</p>
6. RM	967/2015	Art.3	<p>Quando entrano in vigore i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici?</p>	<p>La DGR 967/2015 riguardante il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici in Emilia-Romagna è in vigore per i titoli abilitativi presentati dopo il 1° ottobre 2015.</p>
7. RM REV	967/2015		<p>Per il rispetto dei limiti di trasmittanza termica deve tener conto dei ponti termici?</p>	<p>Per le chiusure opache, i valori dei limiti delle trasmittanze termiche sono comprensive dei ponti termici. Il requisito si intende soddisfatto se il valore della trasmittanza termica della chiusura (oggetto di verifica) è mediato con le superfici e comprende anche i ponti termici di pertinenza. Per esempio, in presenza di una chiusura verticale con diversi tipi di stratigrafie di parete (e quindi diversi valori di trasmittanze) e superfici disperdenti, è necessario calcolare la trasmittanza termica media pesata con le superfici considerando anche i ponti termici di pertinenza.</p> <p>Le chiusure edilizie sono quelle corrispondenti alla sezione D dell'Allegato 2 della DGR 967/2015 e smi.: chiusure opache verticali, chiusure opache orizzontali o inclinate superiori, opache orizzontali inferiori, chiusure trasparenti.</p>
8. RM	967/2015		<p>Se ho un impianto di raffrescamento con potenza minore di 5 kW, devo rispettare i requisiti minimi della DGR 967/2015?</p>	<p>Un impianto termico è definito come un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti</p>

				<p>termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.</p> <p>Gli apparecchi che non rientrano nella definizione di impianto termico non sono soggetti al rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.</p>
9. RM	967/2015	All.2 A.5.1	L'energia prodotta da un generatore di calore alimentato da pellets è considerata nella copertura dell'obbligo di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili?	<p>Sì, i requisiti minimi per gli impianti a biomassa per il riconoscimento della Quota Rinnovabili (energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili) sono riportati al punto A.5.1 della DGR 967/2015.</p>
10. RM	967/2015	All.2 A.5.2	Le pompe di calore rientrano nei requisiti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili?	<p>Sì, i requisiti minimi per le pompe di calore per il riconoscimento della Quota Rinnovabili (energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili) sono riportati al punto A.5.2 della DGR 967/2015.</p>
11. RM	967/2015	All.2 B.7.2	La DGR 967/2015 prevede l'obbligo di installare i pannelli fotovoltaici per rispondere ai requisiti di produzione di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili?	<p>La DGR 967/2015 prevede l'obbligo di installare una potenza minima di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ma NON specifica la soluzione tecnica da adottare (Allegato 2 Sezione B.7.2). Si riorda che tale requisito si applica esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) dell'Atto; b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero edifici aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro. <p>Nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici questi devono avere le caratteristiche di cui all'Allegato 2 Sezione B.7.2 punto 4: <i>"In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda."</i></p>

12. RM	967/2015	All.3	Per un edificio di nuova costruzione, ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla DGR 967 del 2015, qual è la metodologia di calcolo da seguire?	Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di Prestazione Energetica, nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, si applicano le procedure ed i metodi di calcolo specificati nelle norme rese disponibili dagli Enti normatori nazionali e riportati in Allegato 3 della DGR 967/2015.
13. RM	967/2015		Quali sono gli obblighi, i tempi e le modalità del recepimento dei requisiti minimi di Prestazione Energetica da parte dei Comuni nei propri strumenti urbanistici-edilizi?	I requisiti minimi trovano direttamente applicazione ai sensi della LR 20/2000 art.16 comma 3-bis, che si riporta per intero: " <i>3 bis. Salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione.</i> " pertanto i Comuni non devono necessariamente recepire nei propri strumenti urbanistici i requisiti minimi di cui all'Atto di Indirizzo e Coordinamento, che devono comunque essere rispettati.
14. RM	967/2015	All.2 B.7.2	È obbligatorio dal 1 ottobre 2015 progettare e realizzare impianti fotovoltaici di potenza minima 1 kW per unità abitativa e 0,5 KW per ogni 100mq di superficie degli edifici residenziali e non residenziali?	Il requisito riferito all'obbligo per la produzione di energia elettrica prodotta da fonte energetica rinnovabile e i limiti di applicazione sono riportati al punto B.7.2 della DGR 967/2015. Tale requisito, come chiarito al punto B.7, si applica nel caso di edifici di nuova costruzione ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. a, ivi incluso la demolizione e ricostruzione, ed alle ristrutturazioni rilevanti (ristrutturazione dell'intero involucro edilizio per edifici con superficie utile maggiore di 1000 mq).
15. RM	967/2015	All.2 B.7 All.2 D.3	È obbligatorio dal 1 ottobre 2015 progettare e realizzare un impianto di produzione di energia termica che copra almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con utilizzo di fonti di energia rinnovabile?	Il requisito riferito all'obbligo per la produzione di energia termica prodotta da fonte energetica rinnovabile e i limiti di applicazione sono riportati al punto B.7.1 della DGR 967/2015. Tale requisito, come chiarito al punto B.7, si applica nel caso di edifici di nuova costruzione ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. a, ivi incluso la demolizione e ricostruzione, ed alle ristrutturazioni rilevanti (ristrutturazione dell'intero involucro edilizio per edifici con superficie utile maggiore di 1000 mq). Inoltre il requisito deve essere rispettato anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica inerenti la nuova

				<p>installazione o ristrutturazione di impianto termico in edificio esistente per la produzione di acqua calda sanitaria, come indicato nell'Allegato 2 Sezione D.3. La stessa sezione D.3 comma 2 e la sezione D.5.3 comma 2, specifica i casi di esclusione.</p>
16. RM	967/2015	Art.8	<p>Alla conclusione dei lavori di un edificio di nuova costruzione, è necessario produrre un AQE oppure un APE?</p>	<p>Il Comune è tenuto ad acquisire sempre e comunque l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), come espressamente previsto all'art. 8 comma 9 dell'Allegato della DGR 967/2015.</p>
17. RM	967/2015	All.2 D.3	<p>Per un edificio di categoria E.8 secondo il DPR 412/93, è possibile derogare i requisiti di obbligo di produzione di FER per acqua calda sanitaria dato che nella UNI/TS 11300-2 non è previsto una indicazione sulle modalità di calcolo?</p>	<p>Il requisito relativo all'obbligo di produzione di FER per l'acqua calda sanitaria per gli interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti è riportato alla sezione D3 della DGR 967/2015, relativa alle prescrizioni minimi delle riqualificazione energetiche. In particolare, qualora il consumo standard (riportato nella UNI/TS 11300-2 relativo alla destinazione oggetto di intervento) di acqua calda sanitaria sia minore di 40 litri/giorno, il requisito di tale obbligo non è richiesto.</p>
18. RM	967/2015	Art.4	<p>La DGR 967/2015 prevede che per i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq non sia obbligatorio rispettare i requisiti minimi di rendimento energetico: cosa si intende per "fabbricati isolati"?</p>	<p>Ai soli fini dell'applicazione della normativa relativa ai requisiti minimi di prestazione energetica, per edificio isolato si intende un edificio che non ha altri edifici confinanti o non è in aderenza con altri edifici. Il termine "isolato" non si riferisce, quindi, al contesto (urbano o rurale) nel quale si trova l'edificio, o alle caratteristiche termiche dell'involucro.</p>
19. RM	967/2015		<p>Cosa si intende per cogenerazione ad alto rendimento?</p>	<p>Una cogenerazione ad alto rendimento è quella avente le caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011.</p>
20. RM	967/2015		<p>Che cosa si intende per "Superficie disperdente"?</p>	<p>La superficie disperdente è la porzione di involucro di separazione tra ambienti a temperatura diversa (ambiente esterno/interno, ambiente non riscaldato/interno, etc.). Può essere calcolata utilizzando le dimensioni nette interne oppure quelle lorde esterne. Per il calcolo della superficie lorda</p>

				disperdente ai fini della determinazione del rapporto S/V, si utilizzano sempre le dimensioni lorde esterne.
21. RM			(questa risposta è stata eliminata)	(questa risposta è stata eliminata)
21-bis RM REV	967/2015		In un edificio di civile abitazione è possibile riscaldare locali accessori quali per esempio ripostiglio, cantina, garage e sottotetto? Esiste una norma che vieta tale possibilità?	Devono in proposito essere rispettate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR 2020 della Regione Emilia-Romagna, che all'art.24 comma 1 lett. a) prevedono il "divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;"
22. RM	967/2015	Art. 8 c.5	Quali sono gli obblighi degli amministratori condominiali in materia di requisiti minimi di prestazione energetica?	Ai fini del rispetto dei requisiti minimi, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, allega la relazione tecnica riferita alla richiesta/presentazione del titolo abilitativo o alla comunicazione di inizio attività. Nel caso di attività edilizia libera eseguibile senza comunicazione, la relazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo, tra cui l'amministratore di condominio.
23. RM REV	967/2015	All. 2 D.3	Nel caso di interventi di ristrutturazione importante di primo o secondo livello, devo rispettare i requisiti minimi di dotazione da fonti energetiche rinnovabili?	Nel caso di interventi di ristrutturazione importante di PRIMO LIVELLO devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla DGR 967/2015 e smi DGR 1715/2016, all'Allegato 2 Sezioni A e Sezione B, quindi il requisito di cui alla Sezione D.3 non deve essere soddisfatto
24. RM	967/2015		Cosa si intende per "ampliamento volumetrico"? Ad esempio nel caso di un edificio a schiera, al piano terra sono ubicati dei servizi (riscaldati per la metà del volume) mentre al piano primo è ubicata l'abitazione (riscaldata per intero). Il progetto prevede il cambio di destinazione d'uso, con nuova installazione di impianto termico per tutto il piano terra, che verrà adibito ad abitazione (destinazione E.1.1), rendendo tutto il volume dell'edificio riscaldato. Il nuovo volume climatizzato è pari al 25% del volume esistente. <i>In</i>	Ai sensi dell'Allegato 1 della DGR 967/2015 la definizione di "Ampliamento volumetrico" è la seguente: "ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce: - ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente;

			<p><i>questo caso si tratta di un ampliamento volumetrico? A quale categoria di intervento si deve fare riferimento?</i></p>	<p>- ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d'uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all'unità immobiliare esistente." Nel caso specifico, dato che il volume ampliamento è maggiore del 25% del volume esistente, l'ambito di applicazione è quello previsto dall'art.3 comma 3 punto i).</p>
25. RM	967/2015	All.2 B.6	<p>Con l'introduzione della DGR 967/2015 la caldaia centralizzata è obbligatoria sempre con più di 4 unità immobiliari, come da allegato 2 punto 4 della ex-DAL 156, o il numero delle unità immobiliari è diminuito?</p>	<p>La DGR 967/2015 non prevede l'obbligo di impianti termici centralizzati, ad esclusione degli edifici pubblici o ad uso pubblico di nuova costruzione, o oggetto di ristrutturazione importante di primo livello come definito nell'Allegato Sezione B.6 "configurazione dell'impianto termico".</p>
26. RM	967/2015	All.2 D.2	<p>La DGR 967/2015 consente il distacco di una singola unità immobiliare dall'impianto termico centralizzato?</p>	<p>La DGR 967/2015, in vigore dal 1° ottobre 2015, nell'Allegato 2, Sezione D.2 prevede: "1. <u>Nel caso di sostituzione del generatore di calore, nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione dell'impianto esistente di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compresa la trasformazione dell'impianto centralizzato mediante il distacco anche di un solo utente/condomino, è fatto obbligo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:</u> a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa; b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa; c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici; d) impianto centralizzato di cogenerazione;</p>

				<p>e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;</p> <p>f) per gli edifici non residenziali l'installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN 15232."</p> <p>In sintesi l'intervento di distacco dall'impianto termico centralizzato è possibile purché sia prodotta la documentazione di cui sopra, e sia evidenziata l'efficacia della soluzione progettuale proposta (distacco) sotto il profilo dei costi complessivi.</p> <p>Si evidenzia che il nuovo impianto termico realizzato a servizio della singola unità immobiliare, deve rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, ivi inclusi quelli relativi alla dotazione minima di energia da fonti energetiche rinnovabili, ovvero il soddisfacimento di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili.</p> <p>In merito alla ripartizione delle spese e dei costi, si rimanda a quanto previsto dall'art. 1118 del Codice Civile e Regolamento del Condominio.</p>
27. RM	967/2015	All.1	<p>Quando si sostituisce un refrigeratore sotto i 100 kW, ad esempio un refrigeratore da 68 kW con un refrigeratore da 70 kW, è obbligatorio eseguire sempre anche la diagnosi energetica? I 100 kW valgono solo per i generatori di calore o anche per i refrigeratori? Se invece di un refrigeratore è pompa di calore?</p>	<p>Si rimanda alla definizione di "Generatore di calore" di cui all'Allegato 1 della DGR 967/2015, la quale riporta:</p> <p>"generatore di calore: apparecchio o dispositivo che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:</p> <p>a) prodotto dalla combustione;</p> <p>b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);</p> <p>c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;</p> <p>d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore."</p> <p><i>In riferimento al quesito si evidenzia che nel punto c) rientrano anche i refrigeratori e le pompe di calore.</i></p>
28. RM	967/2015	Art.3 c.1	<p>Con la presente si chiede delucidazione in merito alla esclusione dai requisiti minimi di prestazione energetica di cui</p>	<p>La sua interpretazione è corretta. Ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. f) della DGR 967/2015 sono esclusi dal rispetto dei requisiti</p>

			<p>l'art.4 del DGR 967/15 degli edifici adibiti a luogo di culto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - così come citato nella delibera, il sottoscritto interpreta che per gli edifici religiosi non esiste alcun obbligo di isolamento termico delle strutture e di verifica di rendimenti minimi degli impianti termici, nonché sfruttamento delle fonti rinnovabili. E' corretta l'interpretazione? - con la definizione riportata al punto precedente indicato si considera esclusa solo l'edificio dove viene svolta la funzione religiosa (Es. Chiesa), o anche le attività inerenti l'attività religiosa (es. sale parrocchiali, campi gioco, aule, ecc...poste nel complesso parrocchiale)? 	<p>minimi i soli "edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose". Nella ratio della norma non è prevista l'esclusione dall'obbligo per gli edifici non necessari allo svolgimento di attività religiose, a titolo d'esempio le aule dove si svolgono altre attività, la casa del parroco, gli edifici annessi ai campi sportivi, etc.</p>
29. RM	967/2015	Art.8 c.6	<p>Nel caso di interventi che prevedono la "sostituzione della sola caldaia" (sostituzione del generatore di calore) oppure la "nuova installazione di condizionatore in pompa di calore", è necessario produrre la documentazione da parte del termotecnico? La procedura corretta da seguire quale sarebbe?</p>	<p>Gli interventi descritti ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della DGR 967/2015 con la denominazione "sostituzione del generatore di calore". La DGR 967/2015 all'art.8 individua quale sia la documentazione tecnica da prodursi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione Tecnica (Allegato 4) in sede di presentazione dell'inizio dei lavori, - e l'Attestato di Qualificazione Energetica (Allegato 5) in sede di chiusura dei lavori. <p>Lo stesso art.3 individua i casi nei quali tale documentazione possa essere omessa, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito all'obbligo di produrre la RELAZIONE TECNICA vale quanto previsto all'art.8 comma 6): <i>"6. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, o di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, la relazione tecnica di cui al comma 2 può essere omessa a fronte dell'obbligo di acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del DM 37 del 2008. L'obbligo di redazione della relazione tecnica sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili."</i>

				<ul style="list-style-type: none"> - in merito all'obbligo di produrre l'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA vale quanto previsto all'art.8 comma 12) "12. Nel casi di interventi di riqualificazione energetica di cui di cui all'art. 3 comma 2 lett. c), nel caso in cui l'intervento preveda la mera sostituzione di elementi edilizi o di sistemi tecnici per l'edilizia funzionalmente autonomi e dotati di caratteristiche prestazionali certificate, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto è attestata, dall'impresa esecutrice."
30. RM	967/2015	Art.3	<p>La DGR 967/2015 all'art. 3, nel definire gli ambiti di applicazione degli interventi fa riferimento alla percentuale della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono. Nel caso di interventi su <u>una singola unità immobiliare (es. appartamento)</u> in un condominio, come deve essere computata la superficie dell'involucro? In linea generale, ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra, devono essere incluse nella superficie dell'involucro, le chiusure verso ambienti climatizzati, oltre a quelle verso l'esterno ed ambienti non climatizzati?</p>	<p>Nel caso di un intervento su <i>una o più</i> unità immobiliari di un condominio, la superficie disperdente lorda ai fini della determinazione della percentuale per la definizione del tipo di intervento edilizio (ristrutturazione importante di primo o secondo livello e riqualificazione energetica) è, <i>in ogni caso</i>, riferita a quella dell'intero edificio (comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono).</p> <p>La superficie dell'involucro dell'intero edificio è da intendersi come la superficie disperdente lorda riportata nei punti i e ii, lettera b, comma 2 dell'art. 3 della DGR 967/2015.</p>
31. RM	967/2015	Art.3 c.3	<p>Il mio caso contempla il rifacimento di un impianto di riscaldamento (da radiatori a pannelli radianti a pavimento e sostituzione generatore di calore) in edificio esistente al piano primo; al piano terra ci sono servizi non riscaldati. In questo caso deve essere conteggiata la superficie del pavimento nel computo delle strutture (per calcolare la percentuale di incidenza superiore o inferiore al 25%)? Il pavimento deve rispettare il valore minimo di trasmittanza termica?</p>	<p>Ai sensi della DGR 967/2015 il suo intervento ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art.3 comma 3 intervento di Riqualificazione Energetica, dato che l'intervento è relativo al solaio di basamento dell'ambiente riscaldato, e coinvolge lo strato funzionale coibente della chiusura, quindi non ricade negli ambiti di esclusione di cui all'art.4.</p> <p>In questo caso, qualora la superficie dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia inferiore al 25% dell'involucro edilizio (Riqualificazione Energetica) ed il pavimento confina con ambienti non riscaldati, i requisiti da rispettare, oltre a quelli relativi all'impianto termico, sono quelli individuati nell'Allegato 2, Sezione D.1.3, Sezione D.1.6 punto 2); - sia maggiore del 25% ma inferiore al 50% (Ristrutturazione importante di 2 livello) oltre a quanto sopra deve essere rispettato quanto previsto nella sezione C;

				<ul style="list-style-type: none"> - sia maggiore al 50% dell'involucro edilizio ricade nell'ambito di applicazione Ristrutturazione importante di 1°livello, e dovrà rispettare i requisiti previsti nella sezione B. <p><i>Si ricorda che fanno parte dell'involucro edilizio le superfici verso l'esterno, ambienti non climatizzati e ambienti climatizzati.</i></p>
32. RM	967/2015	All.4	<p>La relazione di cui all'allegato 4 sottintende la compilazione di una serie di punti in funzione del tipo di intervento. Nel caso di sostituzione del generatore di calore impianto termico in edifici esistenti, di potenza inferiore di 100 kW, quali sono le sezioni da compilare?</p>	<p>Nel caso di sostituzione del generatore di calore i REQUISITI sono definiti nelle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.3 trattamento dei fluidi termovettori impianti idronici, - D.2 impianto centralizzato > 100 kW - D.4.1 Rendimenti dei generatori di calore a combustibile liquido e gassoso, - D.5.1 Requisiti impianti termici di climatizzazione invernale punto 2. Nel caso di sostituzione requisiti D.4.1 e D.4.2 (pompe di calore) - D.5.2 Macchine di climatizzazione estiva punto 2 se Pn < 12 kW; - D.5.3 Impianto tecnologici idrico sanitari punto 2. - D.6 - Adozione sistemi di termoregolazione <p>Nella compilazione della RELAZIONE TECNICA, come dal Quadro di sintesi pg.95, nel caso di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE (da pg.78) le parti da compilare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione 1. tipo di intervento (comune a tutti gli interventi) - Sezione 2. informazioni generali (comune a tutti gli interventi) - Sezione 3. ove pertinente (comune a tutti gli interventi) - per il Requisito A.3 - Sezione 8.1.3 - per il Requisito D.2, compilare la Sezione 5 (impianti con Pn > 100 kW, distacco impianto, collegamento a sistemi di evacuazione dei fumi) - per il Requisito D.4.1, compilare la Sezione 7.2.1 o, in caso di impianto tecnologico idrico sanitario la sezione 7.6.1 - per il Requisito D.5.1 punto 2, compilare la Sezione 7.2.1 - per il Requisito D.5.2, compilare la Sezione 7.2.2 - per il Requisito D.5.3, compilare la Sezione 7.6

				<p>- per il Requisito D.6 (contabilizzazione) compilare la Sezione Relazione Tecnica 7.9</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell'art.8 comma 6 la Relazione Tecnica non è richiesta nel caso di sostituzione del generatore con Pn < 35 kW o pompe di calore con Pn < 12 kW. Si riporta il testo integrale del comma 6:</p> <p><i>"6. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, o di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, la relazione tecnica di cui al comma 2 può essere omessa a fronte dell'obbligo di acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del DM 37 del 2008. L'obbligo di redazione della relazione tecnica sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili."</i></p>
33. RM	967/2015	Art.5 c.5	<p>La DGR 967/2015 all'art. 5 comma 5 riporta che <i>"delle medesime condizioni previste al comma 4 (Deroghe distanze) beneficiano gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti"</i>, per quale ragione sono esclusi dalle deroghe gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti?</p>	<p>L'art.5 il comma 4 della DGR 967/2015 definisce le deroghe in merito alle distanze minime nel caso di interventi relativi a chiusure verticali od orizzontali, tali interventi ed i relativi requisiti minimi ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art.3 comma 3 "Riqualificazione energetica".</p>
34. RM	967/2015	Art.8 c.7	<p>La DGR 967/2015 all'art. 8- comma 7 riporta che <i>"nel caso di edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 – comma 2 lett. a), e di edifici esistenti soggetti a ristrutturazione importanti di primo livello di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) punto i, è prevista una valutazione di fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento"</i>.</p> <p>Dato che nell'Allegato 2 al punto B.7, si specifica che l'obbligo di prevedere la dotazione minima da rinnovabili (FER) riguarda solo gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione rilevante (edifici con superficie utile superiore a 1000mq), escludendo pertanto gli interventi di</p>	<p>Quanto previsto dal comma 7 da Lei indicato non si riferisce al rispetto dei requisiti minimi di dotazione da fonti energetiche rinnovabili, ma alla valutazione della dotazione dei sistemi alternativi indicati nel comma stesso,</p>

			ristrutturazione importante di primo e secondo livello, che cosa occorre scrivere in relazione?	
35. RM	967/2015	All.2 B.7	Gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (art. 3, comma 2, lett. b) e gli ampliamenti volumetrici (art. 3, comma 3, punti i) sono effettivamente esentati dall'obbligo di dotazione minima di energia da fonti energetica rinnovabile.	La sua interpretazione è corretta tranne nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello siano riferiti ad edifici con superficie utile maggiore di 1000 mq e con ristrutturazione integrale dell'involucro edilizio, ovvero quando ricadono nella definizione di " <i>Ristrutturazione rilevante</i> ".
36. RM REV	967/2015	Art.3 c.3	Gli ampliamenti di cui all'art. 3 – comma 3 – punto i – dell'Allegato "realizzazione di nuovi volumi climatizzati con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 mc: alla nuova porzione realizzata si applicano i medesimi requisiti previsti per gli edifici di nuova costruzione di cui al comma 2 lettera a)" sono esentati dall'obbligo di ricorso alla dotazione minima di energia da fonti rinnovabili?	Nel caso di ampliamento maggiore del 15% non sono previsti obblighi in merito alla dotazione minima di energia da fonti rinnovabili.
37. RM	967/2015	B.7.2	Al punto B.7.2 – comma 5 lettera a) è riportato che " <i>gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale</i> " Nel caso di un nuovo complesso edilizio costituito ad esempio da più villette a schiera, se sulla copertura di una di queste villette si installa un maggior quantitativo di fotovoltaico, questo permette alle altre villette di non dotarsi di impianto fotovoltaico? Oppure si crea una servitù sulla villetta in questione che deve alimentare elettricamente le altre villette? Oppure la creazione di un maggior quantitativo di fotovoltaico su una villetta compensa la non realizzazione di fotovoltaico sulle altre villette senza bisogno che le stesse siano alimentate da quell'impianto?	Il criterio dimensionale di cui alla Sezione B.7.2 comma 2 è riferito all'edificio, ovvero all'intervento di nuova costruzione, non vi è indicato l'obbligo di asservire gli impianti da fonti energetiche rinnovabili a ciascuna unità immobiliare. Il caso da Lei descritto sembra più ricadere in quanto previsto al comma 5 lettera b) <i>"b) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4, o con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU), come definito in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento."</i>
38. RM	967/2015	B.7	La DGR 967/2015 al punto B.7 produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER), sembra che il requisito si applichi solo alle nuove costruzioni e agli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante; poi, invece, alla SEZIONE C - punto C.2 per gli edifici soggetti a	L'obbligo di soddisfare il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili, di cui all'Allegato 2 Sezione D.3, è da rispettarsi nel caso in cui l'intervento di "Ristrutturazione importante di secondo livello" prevede la nuova installazione o la ristrutturazione di un impianto termico

			ristrutturazioni importanti di secondo livello, si dice: " <i>per gli impianti oggetto di intervento devono essere rispettati i relativi requisiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla successiva Sezione D, requisiti D.2, D.3, D.4, D.5</i> ".	in edificio esistente. Nel caso in cui l'intervento di "Ristrutturazione importante di secondo livello" non preveda interventi relativi all'impianto termico tale requisito non deve essere rispettato (l'impianto termico non è oggetto di intervento), ovvero non deve essere rispettato il requisiti di cui alla Sezione C.2
39. RM	967/2015	B.7.2	Devo redigere il progetto di un impianto fotovoltaico da installarsi su un edificio, ai fini della copertura della potenza minima di energia elettrica da rinnovabili obbligatoria secondo la DGR 967/2015 Allegato 2 Sezione B.7.2. Per dimensionare la potenza dell'impianto vorrei sapere cosa si intende per superficie coperta di un edificio, per calcolarla è sufficiente che tenga conto dell'area delimitata dalla superfici esterne delle murature perimetrali (escludendo eventuali sporti di gronda, porticati, ecc...) o devo tener conto della totalità della superficie coperta dal tetto visto dall'alto (includendo quindi sporti di gronda, porticati, ecc...).	Per superficie coperta (Sq) si intende la proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. Per sagoma planivolumetrica (rif. DAL 279/2010) si intende la figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell'edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
40. RM	967/2015	Art.3 c.2	La DGR 967/2015 prevede che siano consegnati all'Amministrazione Comunale l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) e/o l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) a seconda dell'ambito di applicazione dell'intervento. La DGR 1275/2015 all'art.3 comma 2 riporta che "è obbligatorio procedere all'attestazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione [...] o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti [...]", quali sono i casi per i quali l'Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere l'Attestato di Prestazione Energetica?	I casi in cui l'Amministrazione Comunale deve richiedere l'Attestato di Prestazione Energetica sono unicamente quelli indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della DGR 1275/2015. In buona sostanza, esso deve essere allegato a tutte le istanze di rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013; e quindi sia per edifici di nuova realizzazione che per edifici esistenti che ne sono privi, indipendentemente dal fatto che questi siano oggetto di intervento edilizio.
41. RM	967/2015	Art.8 c.9	Per quanto riguarda l'AQE, La DGR 967 all'art.8 comma 9, dice che l'AQE deve essere predisposta per gli interventi di cui: - all'art.3 comma 2 lettera a) [nuova costruzione]; - all'art.3 comma 2 lettera b) punto i) [ristrutturazioni importanti di primo livello] - all'art.3 comma 3 punto i) [ampliamenti maggiore del 15% del volume esistente].	Si conferma che l'obbligo di produzione dell'Attestato di Qualificazione Energetica AQE è limitato ai casi indicati all'art. 8 punto 9 della DGR 967/2015, e che solo in quei casi esso deve essere acquisito dall'Amministrazione Comunale in allegato alla dichiarazione di fine lavori. I casi in cui l'Amministrazione Comunale deve richiedere l'Attestato di Prestazione Energetica sono unicamente quelli indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della DGR 1275/2015. In

			<p>Quindi nel caso di una per esempio ho una ristrutturazione di secondo livello, posso evitare di chiedere l'AQE, ma devo comunque chiedere l'APE?</p>	<p>buona sostanza, esso deve essere allegato a tutte le istanze di rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013 (e quindi sia per edifici di nuova realizzazione che per edifici esistenti che ne sono privi, indipendentemente dal fatto che questi siano oggetto di intervento edilizio). <i>Il combinato disposto delle disposizioni sopra riportate comporta che in taluni casi l'Amministrazione Comunale dovrà acquisire sia l'AQE che l'APE.</i></p>
42. RM	967/2015		<p>Nel caso di un intervento edilizio, realizzato dopo il 1° ottobre 2015, che prevede la realizzazione di un isolamento estero ("a cappotto") al 75% dell'involucro edilizio, senza interventi relativi all'impianto termico, ricade nell'ambito di applicazione "Ristrutturazione importante di secondo livello"?</p> <p>In questo caso è necessario, presentare alla pubblica amministrazione l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) o l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)? E se l'intervento fosse stato realizzato prima del 1° ottobre 2015 ?</p>	<p>L'intervento descritto nell'esempio è catalogabile come intervento di ristrutturazione importante di 2° livello, per il quale <u>non</u> vi è l'obbligo di redazione dell'AQE. Se per l'intervento in questione viene richiesto il rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013, l'APE deve essere allegato alla relativa richiesta. Le disposizioni di cui alla DGR 967/2015 si applicano agli edifici per i quali sia richiesto il rilascio del permesso di costruire, sia presentata una SCIA o una CIL, o siano iniziati interventi di manutenzione ordinaria a partire dal 1° ottobre 2015. Agli interventi realizzati precedentemente al 1° ottobre 2015 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.</p>
43. RM	967/2015		<p>Nel caso di un intervento edilizio, realizzato in data successiva al 1° ottobre 2015, viene richiesta l'agibilità per fine lavori per un intervento di Riqualficazione energetica, l'Amministrazione Comunale è obbligata a richiedere l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) o l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)?</p>	<p>Va richiesto l'APE se ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 3 della DGR 1275/2015, ovvero se viene presentata richiesta di agibilità di cui all'art. 23 della L.R. 15/2013, l'APE deve essere allegato alla relativa richiesta. Per la tipologia di intervento riportata nel quesito non è previsto l'obbligo di redazione dell'AQE, né quindi la sua acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale. La conformità dell'intervento realizzato al progetto può essere attestata mediante la documentazione di cui all'art. 8 comma 12 della DGR 967/2015. Le disposizioni di cui alla DGR 967/2015 si applicano agli edifici per i quali sia richiesto il rilascio del permesso di costruire, sia presentata una SCIA o una CIL, o siano iniziati interventi di manutenzione ordinaria a partire dal 1° ottobre 2015. Agli interventi realizzati precedentemente al 1° ottobre 2015 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.</p>

44. RM	967/2015		<p>Nel caso di richieste di conformità edilizia relative a titoli rilasciati in sanatoria, è obbligatorio applicare il regime normativo vigente al momento della realizzazione dei lavori "abusivi" o il regime vigente all'atto del rilascio del titolo in sanatoria?</p>	<p>Le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m. continuano a trovare applicazione per gli edifici per i quali sia richiesto il rilascio del permesso di costruire, sia presentata una SCIA o una CIL, o siano iniziati interventi di manutenzione ordinaria prima del 1° ottobre 2015, nonché per le varianti in corso d'opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla medesima data di entrata in vigore.</p>
45. RM	967/2015		<p>Nel caso di un intervento relativo ad un edificio, per il quale è previsto di realizzare un ampliamento maggiore del 15%, una coibentazione di tutte le strutture delimitanti l'involucro esistente (quindi con una incidenza superiore al 50%) ed in il rifacimento totale degli impianti sulla porzione esistente con relativo ampliamento impianti sulla nuova porzione, in quale categoria di intervento ricado? Seguendo la "Sezione E. Quadro di sintesi" secondo i requisiti e verifiche che devo eseguire mi trovo tra il punto 1 "Ampliamento maggiore del 15%" ed il punto 2 "Ristrutturazione importante di primo livello".</p>	<p>Nel caso presentato, ed anche nella ratio della norma, si ricade nell'ambito di applicazione "Ristrutturazione importante di primo livello, di cui all'art.2 comma 2 lett. b) punt i) Il suo intervento <u>non</u> ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art.3 comma 3 punto i) "<i>ampliamento volumetrico maggiore del 15% del volume esistente</i>", dato che il comma si riferisce agli ampliamenti volumetrici così come definiti dall'Allegato 1, ovvero si applica al solo ampliamento.</p>
46. RM	967/2015	All.2 B.7.	<p>Chiedo all'Organismo di Accreditamento se la seguente interpretazione è corretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se ristrutturò tutte le strutture e rifaccio totalmente gli impianti ricadendo nella "ristrutturazione importante di primo livello" <u>non devo</u> garantire il 50% da FER per produzione ACS; - se ricado in "riqualificazione energetica" con ristrutturazione e/o nuova installazione impianto riscaldamento e produzione ACS <u>devo</u> garantire il 50% da FER per produzione ACS. 	<p>La sua interpretazione è corretta.</p>
47. RM	967/2015		<p>Nel caso di ampliamenti volumetrici maggiore del 15% del volume esistente deve essere soddisfatto il 35 % di FER dato dalla somma dei consumi di ACS, Riscaldamento e Raffrescamento? Nel caso di ampliamento volumetrico, minore del 15% del volume esistente, con estensione degli impianti termici, è</p>	<p>L'Allegato 2 art.1 punto 1, nel definire la CATEGORIA 1 al punto (iii) punto 2, nel caso di estensione degli impianti, all'ultimo periodo riporta: <i>"in questo caso, il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti."</i> pertanto in caso di ampliamento maggiore del 15% con estensione degli impianti tecnici pre-esistenti, lì dove sono</p>

			<p>obbligatorio soddisfare il fabbisogno del 50% di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili?</p>	<p>previsti indici per i quali è necessario calcolare la prestazione energetica dell'edificio, questa deve essere riferita all'intero edificio e non al solo ampliamento ovvero agli impianti comuni risultati.</p> <p>In merito alla dotazione di energia da fonti energetiche rinnovabili l'Allegato 2 Sezione B.7 non include l'intervento di "ampliamento volumetrico maggiore del 15% tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di dotazione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Nel caso di Ampliamenti volumetrici minori del 15% del volume esistente, il requisito si applica nel caso di "nuovi impianti termici" o "ristrutturazione di impianti termici", pertanto se l'estensione dell'impianto termico esistente costituisce un nuovo /ristrutturato impianto termico (come definito da Allegato 1) è obbligatorio rispettare i requisiti, in caso contrario non si applicano.</p>
48. RM	967/2015	Art.4 c.4	<p>Si chiede di specificare se ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) (Ambito di applicazione) e art. 4 comma 1 punto 4 (Esclusioni) della citata DGR 967/2015 la sostituzione degli infissi, coinvolgendo una superficie inferiore al 10% è da intendersi esclusa dall'ambito di applicazione della stessa DGR 967/2015 oppure se la sostituzione degli infissi QUALUNQUE sia la superficie coinvolta, avendo un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio, è da considerarsi un intervento di riqualificazione energetica.</p>	<p>La DGR 967/2015 all'art.4 (esclusioni) comma 1 punto 4 riporta "4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti, fatte salve le eventuali specifiche indicazioni puntualmente riportate in Allegato 2."</p> <p>In tale comma si fa riferimento agli strati di finitura dell'involucro ed a porzioni di intonaco, gli infissi non sono ricompresi da tale esclusioni, in quanto non sono nè strati di finitura nè intonaco, pertanto la sostituzione degli infissi comporta il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.</p> <p>In merito all'art.3 comma 2 lett.b) e lett.c) gli infissi, dato che sono parte dell'infisso, concorrono alla determinazione della soglia del 50% o del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, a titolo d'esempio, se la superficie degli infissi sostituiti è maggiore del 25% si rientra nell'ambito</p>

				di applicazione "Ristrutturazione importante di secondo livello" art.3 comma 2 lett.b).
49. RM	967/2015		Nel caso di nuova realizzazione di un capannone non riscaldato con zona interna adibita ad uffici dotati di climatizzazione invernale, il calcolo della Superficie coperta, ai fini del calcolo della Potenza dell'impianto fotovoltaico da installare, deve tener conto della sola superficie coperta della zona riscaldata (uffici) o dell'intero capannone?	la definizione di "superficie coperta" ed il requisito Sezione B.7.2 Allegato 2 DGR 967/2015 non specifica la distinzione tra zone riscaldate e non riscaldate, ma fa riferimento alla superficie coperta, e per la superficie coperta si deve far riferimento all'intero fabbricato oggetto di intervento, la definizione di fabbricato (Allegato 1) è: "fabbricato: costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo."
50. RM NEW		CONTA B	<p>Con l'entrata in vigore D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141 art. 9 comma 5 lettera d) oggetto si rende necessario installare per lo meno un contatore di calore sul circuito secondario di riscaldamento dei due boiler per l'a.c.s. e il calcolo dei millesimi di fabbisogno termico di ciascun alloggio per suddividere i costi dei consumi involontari.</p> <p>Il sottoscritto in qualità di tecnico che ha curato nel 2013 il progetto di ristrutturazione dell'impianto ha presentato all'assemblea condominiale gli interventi da effettuare in centrale termica per completare il sistema di contabilizzazione del calore e il preventivo per calcolare le tabelle millesimali degli alloggi come prevede la UNI 10200.</p> <p>L'assemblea condominiale ha rifiutato di eseguire sia i lavori di completamento del sistema di contabilizzazione sia la predisposizione delle suddette tabelle millesimali appellandosi a quanto scritto alla lettera d):Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese...</p> <p>A mio avviso cosa sbagliata in quanto attualmente, pur essendoci il contatore gas generale di centrale termica, manca un contatore di calore per contabilizzare l'acqua calda</p>	<p>In virtù del raccordo istituzionale di cui al Titolo V della Costituzione, le disposizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 102/2014 si applicano in Regione Emilia-Romagna con le modalità previste dalla normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici, come previsto dall'art. 25-quaterdecies della L.R. 26/2004 e s.m.</p> <p>Al comma 2 del citato art. 25-quaterdecies viene indicato che le modalità operative di assolvimento dell'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione e di ripartizione del calore per singole unità immobiliari sono specificate nell'atto di coordinamento riportante le disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici (DGR 1715/2016)</p> <p>Nell'Allegato 2 della DGR 1715/2017 – punto D.6 – comma 1 – lett. b) si specifica che:</p> <p><i>"b. nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria la installazione di sistemi per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per singola unità immobiliare, ove tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla</i></p>

		<p>sanitaria e anche il sistema di ripartizione delle spese attualmente adottato (non credo che il decreto intenda qualsiasi criterio adottato se non l'uso della UNI 10200) non è conforme al D.Lgs. 102/2014 e di conseguenza alla UNI 10200 e quindi non può essere facoltativa la predisposizione o meno delle tabelle millesimali ma bensì obbligatoria.</p>	<p>realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto; Sempre nell'Allegato 2 della DGR 1715/2017 – punto D.6 – comma 1 – lett. d) si specifica anche che:</p> <p><i>“d. a seguito della installazione dei sistemi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, se realizzata in modo centralizzato, deve basarsi sugli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione di detti dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. <u>Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali che alla data del 1° ottobre 2015 risultino già dotati dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), ove si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.</u></i></p> <p>Si conferma quindi che</p> <ul style="list-style-type: none"> – ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), l'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione per singola unità immobiliare si riferisce esplicitamente al servizio di climatizzazione invernale, presupponendo che per il servizio di fornitura di ACS con impianto e accumulo centralizzato sia già presente un sistema di contabilizzazione basato sul volume di acqua calda fornita ad ogni U.I. (contatori individuali); se i due impianti hanno in comune il sottosistema di generazione, devono essere
--	--	---	---

				<p>misurati separatamente i consumi per i due servizi in modo da permetterne la contabilizzazione separata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera c), se per il servizio di climatizzazione invernale la ripartizione dei costi veniva già effettuata secondo una suddivisione stimata tra consumo volontario ed involontario a seguito della installazione di un sistema di contabilizzazione del calore avvenuta prima dell'entrata in vigore delle disposizioni normative, è facoltativo il ricorso ai criteri metodologici di cui alla norma UNI 10200.
51. RM NEW		CONTA BILIZ	<p>Le disposizioni regionali in materia di obbligo di installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare si applicano anche quando l'edificio, composto da diverse unità immobiliari con la medesima destinazione d'uso (ad esempio, appartamenti ceduti in affitto), sia di proprietà di un unico soggetto?</p>	<p>Anche alla luce della recente interpretazione fornita dal competente Ministero, per la applicazione delle disposizioni di cui al punto D.6 Allegato 2 della DGR 967/2015, come modificato dalla DGR 1275/2016 in merito all'obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare si ritiene fondante la necessità o meno di ripartire la spesa per la fattura dell'energia acquistata, indipendentemente dalla destinazione d'uso e dalla proprietà del fabbricato.</p> <p>Conseguentemente, si ritiene che sussista l'obbligo di installazione anche nel caso di edifici ad uso residenziale con una unica proprietà (e che quindi non si connotano come "condominio" secondo la relativa definizione), qualora le diverse unità immobiliari siano locate a soggetti che hanno necessità di ripartire le spese per la climatizzazione invernale, assicurata da un impianto centralizzato.</p> <p>Le disposizioni di cui al punto D.6 Allegato 2 della norma citata si quindi ritengono applicabili in base alla ratio della normativa, volta al contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime. Questa interpretazione è avvalorata anche dall'art. 10, comma 1, della Legge 392/78, che riconosce, in capo al conduttore, il diritto di voto in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria. Prosegue infatti tale norma al comma 3, stabilendo che tali previsioni si</p>

				<p>applicano anche qualora si tratti di edificio non in condominio (in tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori). Ciò evidenzia come il legislatore abbia cercato di garantire una tutela a tutti i conduttori (di condominio o meno), riconoscendo loro il diritto di esprimere il proprio voto in assemblea nelle questioni inerenti il riscaldamento.</p> <p>In buona sostanza, nel caso in esame, se le 20 U.I. che compongono l'edificio sono di un unico proprietario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sussiste l'obbligo se le U.I. sono locate a soggetti diversi (almeno due), che devono ripartire tra loro le spese di riscaldamento 2. NON sussiste l'obbligo se le U.I. NON sono locate a soggetti diversi, ovvero sono nella disponibilità ed utilizzo del proprietario medesimo.
52. RM NEW		Recupero Termico	<p>Per il soddisfacimento del requisito di copertura da FER per il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria mi dicono: per la produzione di ACS si opera il recupero termico del calore di condensazione generato dall'impianto a ciclo inverso legato al funzionamento dei frighi alimentari. Il recupero del calore di condensazione, può essere considerata fonte rinnovabile?</p>	<p>il "recupero termico del calore di condensazione" non rientra tra le fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'Allegato 1 della DGR 967/2015 e smi, pertanto non è possibile considerare tale contributo come fonte energetica rinnovabile.</p>
53. RM NEW		Edifici a schiera	<p>Devo intervenire su una casa a schiera di un edificio formato da due case a schiera poste sulle testate con al centro n°4 appartamenti.</p> <p>La superficie disperdente lorda ai fini della determinazione della percentuale per la definizione del tipo di intervento edilizio (ristrutturazione importante di primo o secondo livello e riqualificazione energetica) è in ogni caso riferita a quella dell'intero edificio o solamente della casa a schiera interessata dall'intervento?</p>	<p>in un blocco di case a schiera, ciascuna casa a schiera è da intendersi quale singola unità immobiliare o intero edificio. Rispetto al suo quesito la superficie disperdente alla quale fare riferimento è quella della singola casa a schiera.</p>
54. RM NEW		Intonaco	<p>Le opere prospettate per il recupero delle facciate riguarderanno la demolizione del rivestimento presente su parte delle facciate, eventuali ripristini puntuali in caso di distacco di intonaco, rasatura delle zone dalle quali si è</p>	<p>Si riporta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal punto di vista dell'applicazione normativa, per "strato ininfluente dal punto di vista termico" si intende uno strato della chiusura esterna opaca che non incide nel calcolo della prestazione energetica dell'edificio o del parametro

			<p>asportato il rivestimento , pulizia mediante idropulitrice delle rimanente parti e tinteggio di tutte le facciate. Da un punto di vista energetico tale intervento rientra tra quelli esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica in quanto interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco.</p>	<p>termofisico della stratigrafia della chiusura: la valutazione è quindi di tipo qualitativo, non quantitativa (non conta quanto incide, ma se incide).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatta questa premessa, va evidenziato che entrambe le norme tecniche UNI EN 12524 "Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto" e UNI 10351 "Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore" includono anche i rivestimenti ceramici (le piastrelle), ai quali vengono attribuiti valori di conduttività termica: ne consegue che un rivestimento esterno in piastrelle ceramiche ha influenza dal punto di vista termico (esattamente come l'intonaco: su una facciata con una parete di 30 cm in laterizio, intonacata sul lato interno e rivestita in ceramica sul lato esterno, il rivestimento esterno ha le stesse prestazioni "termiche" di un intonaco. Di fatto la conducibilità di una ceramica è pari a 1 W/mK, mentre quella dell'intonaco è pari a 0.9 W/mK: le due soluzioni tecniche si possono quindi considerare assimilabili dal punto di vista termofisico) - Conseguentemente, la rimozione del rivestimento ceramico di rivestimento delle facciate equivale a tutti gli effetti alla rimozione dell'intonaco, dando quindi luogo all'obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalla DGR 1715/2016 per questo tipo di intervento (in funzione della superficie interessata, e solo se questa è superiore al 10%).
55. RM NEW		Contabilizzazione	<p>facendo riferimento al DGR 967 del 2015, allegato 2, sezione D 6, comma 1, lettera B, chiedo conferma che la legge regionale per il risparmio energetico dei condomini riguarda il riscaldamento vero e proprio e non la produzione di acqua calda sanitaria.</p>	<p>le disposizioni di cui all'Allegato 2 Sezione D.6 lett. b) della DGR 967/2015 modif. DGR 1715/2016 non si applicano ai sistemi di produzione centralizzata di SOLA acqua calda centralizzata</p>
56. RM NEW		Obbligo 50% acs da rinnovabili	<p>In merito al punto indicato in oggetto circa l'utilizzo di fonti rinnovabili "salvo che l'installazione dei necessari sistemi tecnici risulti non praticabile o non efficienti in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI EN 15459: in tali casi sono prese in considerazione soluzioni alternative efficienti in termini di costi.", sono a chiedere se è</p>	<p>La interpretazione può ritenersi corretta. Il calcolo secondo la UNI EN 15459 le soluzioni tecniche da fonti rinnovabili (es.solare termico, pompa di calore) e quella adottata, dovranno essere riportate nella relazione tecnica di cui all'Allegato 4 della DGR 967/2015 e smi</p>

			<p>possibile derogare completamente all'installazione di fonti rinnovabili qualora, tramite applicazione della UNI 15459, si evinca una non convenienza economica in termini di costo rispetto al potenziale risparmio energetico della messa in opera di sistemi dotati di fonte rinnovabile.</p> <p>Nel caso specifico di un nuovo impianto termico in edificio esistente è possibile evitare la copertura del 50% da rinnovabile qualora, installando una caldaia a condensazione, si raggiunga un tempo di rientro dall'investimento pari o inferiore a quello che si otterrebbe installando un sistema in pompa di calore o solare termico?</p>	
57. RM NEW		Strutture stagionali	<p>Chiedo un parere sul rapporto tra normativa (delibera Reg. 967/2015) e strutture sportive. Come amministrazione comunale ci vengono proposte delle strutture (fisse e non stagionali) costituite da elementi ad arco (in acciaio o legno lamellare) ricoperti da un telone in PVC.. Chiaramente per il basso costo di queste strutture rispetto all'edilizia tradizionale o prefabbricata tale soluzioni sono viste dall'Amministrazione ideali per risolvere problematiche relative alla copertura di impianti sportivi (oggi aperti) o per nuovi impianti.</p> <p>Dalla normativa 967/2015 risulta cogente il rispetto dei requisiti energetici di strutture sportive non stagionali.</p> <p>Dalla lettura degli elementi forniti da ditte costruttrici non vengono certamente rispettati i requisiti relativi alla trasmittanza delle chiusure opache (verticali e di copertura), né può essere rispettato il limite di coefficiente medio globale di scambio termico di cui al punto B.1.1 della normativa.</p> <p>C'è via di uscita volendo l'Amministrazione proseguire con alcuni progetti?</p>	<p>La DGR 967/2015 all'art.4 comma 1 lett. e) riporta, tra gli edifici esclusi dall'ambito di applicazione, a titolo d'esempio, le "strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi". Si evidenzia che tale elenco è riportato, appunto, a titolo esemplificato e non esaustivo, dato che, nella ratio della norma, possono esservi altre situazioni specifiche non elencate, per le quali la norma non è applicabile.</p> <p>In riferimento al quesito posto nella sua e-mail si ritiene che le strutture sportive, anche se non stagionali, ricoperte da teloni in PVC, date le peculiari caratteristiche di tale tecnica costruttiva, possono ritenersi escluse dall'applicazione della DGR 967/2015</p>
58. RM NEW		Interventi in centro storico	<p>Ho un dubbio riguardo l'art. 3 della D.G.R. 1715/2016, per determinare se la ristrutturazione sia di I o II livello si fa riferimento alla superficie interessata dagli interventi rispetto la superficie complessiva dell'intero edificio composto da tutte le unità immobiliari. In centro storico dove l'edificio con tutte le unità immobiliari è rappresentato da un intero isolato trattandosi di edifici collegati tra loro con soluzione di</p>	<p>Il quesito è attinente la normativa urbanistica, nel caso specifico dei centri storici è prevista, nella regolamentazione comunale (PSC, RUE, etc.) la definizione di "unità minima di intervento", o come altrimenti denominata, alla quale è possibile fare riferimento per definire l'edificio ai sensi della DGR 967/2015 e smi</p>

			continuità solo in quanto isolato urbano, è corretto riportare la superficie dell'intervento a quella disperdente dell'isolato?	
59. RM NEW		Fotovoltaico	Avrei un quesito in merito all'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico su una nuova costruzione. Il fabbricato in oggetto ha la copertura piana indi per cui se non abbiamo interpretato male, l'installazione dei pannelli fotovoltaici deve essere complanare alla copertura ovvero piani? Non vi sono deroghe tolleranze o altro.	la DGR riporta la dicitura: "4. In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda." Nel caso di coperture piane non è possibile fare riferimento a "falde" pertanto non è necessario rispettare tale requisito.

DGR 1275/2015 E S.M.I. – CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Num.	DGR		DOMANDA	RISPOSTA
1. APE	1275/2015		Un APE emesso in un'altra regione ha validità (parziale o totale) in Emilia Romagna?	Il sistema di mutuo riconoscimento riguarda solo l'accreditamento dei soggetti certificatori. In Emilia Romagna gli attestati di Prestazione Energetica possono essere rilasciati unicamente in conformità a quanto previsto dalla DGR 1275/2015.
2. APE	1275/2015		Quando entra in vigore la DGR 1275 del 2015 sulla certificazione Energetica?	La DGR 1275/2015 entra in vigore il 1 ottobre 2015.
3. APE	1275/2015		Per un autorimessa, garage o una cantina, è necessario emettere un APE?	Secondo la ratio del provvedimento, che assegna all'Attestato di Prestazione Energetica una funzione prevalentemente informativa, nonché alle definizioni riportate in allegato A-7, possono ritenersi esclusi dall'applicazione delle disposizioni relative alla certificazione Energetica di cui al presente punto gli edifici il cui uso standard non richiede il consumo di energia e che non risultano ricompresi nella classificazione di cui alla definizione di edificio in allegato A-7, quali, ad esempio, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
4. APE	1275/2015		Per essere valido l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere protocollato e/o consegnato in Comune?	No, l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere registrato e trasmesso, con firma digitale, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) al sistema regionale di registrazione denominato SACE, il quale, assegna un codice di identificazione univoco riportato sull'Attestato stesso. Gli APE validi registrati nel SACE sono solo quelli dotati di un proprio codice identificativo attribuito in automatico dal sistema. L'APE deve essere consegnato in Comune nei casi previsti dalla DGR 1275/2015 e ss.mm. all'art. 3 commi 3, 4.

5. APE	1275/20 15		Su chi ricade la responsabilità del mancato o non corretto inserimento delle prestazioni energetiche sull'annuncio commerciale?	La responsabilità e sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo di inserimento della prestazione energetica è di chi rende pubblico l'annuncio, sia esso il proprietario dell'immobile o un terzo che ne promuove la vendita.
6. APE	1275/20 15		Chi inserisce l'annuncio commerciale può autocertificare il proprio immobile in CLASSE G per posticipare il momento della certificazione Energetica?	No, la procedura di autocertificazione non è prevista dalla disciplina della regione Emilia-Romagna.
7. APE	1275/20 15		In relazione agli annunci commerciali, i costi per la redazione dell'APE sono attribuiti al proprietario/venditore o all'agenzia immobiliare?	In caso di vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare il proprietario dell'immobile è tenuto a rendere disponibile l'Attestato di Prestazione Energetica, in originale o in copia autenticata, al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e a consegnarlo alla fine delle medesime (art. 3, comma 5, Allegato A della DGR 1275/2015).
8. APE	1275/20 15		Se ho un impianto di raffrescamento con potenza minore di 5 kW, devo riportare i consumi sull'APE?	Nel caso di redazione di un APE di un edificio con apparecchi aventi una potenzialità totale minore di 5 kW, il consumo energetico concorre alla definizione della classe Energetica dell'edificio e deve quindi essere inserito come impianto nel SACE.

9. APE	1275/20 15		<p>È possibile inserire più zone termiche o più unità abitative in un Attestato di Prestazione Energetica mediante il SACE?</p>	<p>Se si tratta di una unità immobiliare con più zone termiche, corrispondenti però ad usi diversi dei relativi locali (come nel caso - frequente - di immobili ad uso industriale con uffici contigui, ciascuno con proprio impianto e scorporabili agli effetti dell'isolamento termico), è possibile emettere due attestati (uno per ciascuna destinazione d'uso, corrispondente alla relativa zona termica).</p> <p>Nel SACE è possibile inserire oltre ai dati catastali, un campo "identificativo" (solo lettere alfabetiche) per ciascuna zona termica. Per esempio è possibile attribuire il dato catastale foglio 1 mapp.1 sub.1 identificativo "a" per la zona termica adibita ad uffici, ed il dato catastale foglio 1 mapp.1 sub.1 identificativo "b", per la zona termica adibita a capannone.</p> <p>Nella sezione "annotazioni" dell'Attestato è possibile, nel caso fosse utile, specificare le motivazioni di tale scelta.</p> <p>Qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato, e viene emesso un unico Attestato.</p>
10. APE	1275/20 15		<p>Sono stato incaricato per l'emissione di un Attestato di Prestazione Energetica di un edificio con 120 unità abitative e quindi con 120 subalterni, con impianto termico centralizzato senza contabilizzazione di calore. Posso emettere un unico Attestato per l'intero edificio? Come posso fare per inserire tutti i riferimenti catastali?</p>	<p>Si ricorda che l'Attestato di Prestazione Energetica può essere emesso con riferimento ad un unico edificio composto da più unità immobiliari solo nel caso di impianto di climatizzazione centralizzato privo di sistema di contabilizzazione/ripartizione del calore. In casi diversi, occorre procedere sempre con l'emissione di un Attestato di Prestazione Energetica per ogni singola unità immobiliare.</p> <p>Il sistema SACE consente la registrazione di attestati fino a un massimo di 150 riferimenti catastali. Qualora l'Attestato è riferito ad un intero edificio, il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia conforme all'originale dello stesso. L'Attestato di Prestazione Energetica di un intero edificio è valido a tutti gli effetti anche per la singola unità immobiliare, purché lo stesso contenga i riferimenti catastali.</p>

<p>11. APE</p>	<p>1275/20 15</p>		<p>In presenza una unità immobiliare dotato di un impianto di riscaldamento con caldaia tradizionale e di una pompa di calore (installato come sistema secondario di riscaldamento e principalmente come sistema di raffrescamento) con macchine interne a split solo su alcuni ambienti (non su tutta la superficie utile calpestabile), ai fini del calcolo ed emissione dell'Attestato di Prestazione Energetica, dobbiamo considerare il sistema split nei calcoli della climatizzazione invernale? Come deve essere inserito nel SACE?</p>	<p>La prestazione energetica deve tener conto del sistema split, secondo i criteri di calcolo definiti nelle UNI/TS 11300. Ai fini di chiarire il criterio per l'inserimento dei dati nel SACE si riporta un esempio: Edificio con caldaia e pompa di calore split installata nel soggiorno, in questo caso si dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire la caldaia nella sezione impianti, "impianto di climatizzazione invernale" con i relativi fabbisogni e superficie utile asservita (cioè riscaldata), - inserire la pompa di calore nella sezione impianti, "impianto di climatizzazione invernale" con i relativi fabbisogni e superficie utile riscaldata (cioè il soggiorno), - inserire la pompa di calore nella sezione impianti, "impianto di climatizzazione estiva", con i relativi fabbisogni e superficie utile raffrescata (cioè il soggiorno).
<p>12. APE</p>	<p>1275/20 15</p>		<p>Devo redigere l'APE di una unità immobiliare, ad uso residenziale, dotata di impianto di riscaldamento a servizio di tutti i locali, tranne il bagno nel quale <u>non</u> sono presenti terminali scaldanti. In questo caso la superficie utile si considera comunque quella totale dell'appartamento o ai fini di quali ambienti sono riscaldati o meno fanno fede la presenza di terminali?</p>	<p>Nella ratio della norma si ritiene che il locale bagno sia riscaldato dall'impianto asservito all'intera unità immobiliare, pertanto, sempre nella ratio della norma la superficie è quella relativa all'intera unità immobiliare.</p>
<p>13. APE</p>	<p>1275/20 15</p>		<p>In merito all'indipendenza ed imparzialità dei soggetti certificatori, il DPR 16 aprile 2013 n.75, art.3 distingue tra edifici esistenti ed edifici nuovi, e ponendo attenzione al fatto che il certificatore si può avvalere di tecnici preposti. Nel caso in cui un soggetto certificatore partecipi alla progettazione per un intervento di riqualificazione energetica al termine dei lavori può redigere l'Attestato di Prestazione Energetica?</p>	<p>l'art.3 del DPR 75/2013 distingue tra edificio di nuova costruzione (comma 1 lett. a) ed edifici esistenti (comma 1 lett.b), per questi ultimi non distingue se siano o meno oggetto di intervento edilizio, pertanto si ritiene che nel caso di interventi di ristrutturazione importante o di riqualificazione energetica, per i quali sia necessario redigere l'Attestato di Prestazione Energetica i requisiti di indipendenza ed imparzialità sono quelli previsti dal DPR 75/2013 art.3 comma 1 lett.b. <i>Nello specifico non vi sono condizioni di conflitto rispetto al processo di progettazione e realizzazione.</i></p>

14. APE	1275/20 15		Quale è la superficie utile da mettere al denominatore nel calcolo degli indici di prestazione energetica?	<p>La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione (superficie climatizzata) ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.</p> <p>Per "volumi interessati dalla climatizzazione" si intende l'unione dei volumi riscaldati e raffrescati, corrispondenti a superfici riscaldati o raffrescati (vedere UNI/TS 11300-5).</p> <p>Tale superficie, così come definita, è utilizzata al denominatore per la determinazione degli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.</p>
15. APE	1275/20 15		L'Attestato di Prestazione Energetica ha un costo? Esiste un tariffario di riferimento?	<p>Le tariffe professionali non sono definite né dalla Regione Emilia-Romagna né dall'Organismo di Accreditamento.</p>
16. APE	1275/20 15		Nel caso di un edificio con presentazione del titolo antecedente al 1 ottobre 2015, è possibile emettere un Attestato di Qualificazione Energetica oppure è obbligatorio emettere un Attestato di Prestazione Energetica?	<p>Nel caso in cui la pratica edilizia per un edificio ricadente in una nuova costruzione sia stata richiesta prima del 1 ottobre 2015, la redazione dell'AQE avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.</p> <p>L'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto in accordo alle disposizioni legislative e normative in vigore al momento della produzione dell'Attestato. Eventualmente, nel campo "Annotazioni" dell'APE può essere riportata la vecchia classe Energetica e la vecchia Prestazione Energetica raggiungibile con le disposizioni legislative e normative precedenti al 1 ottobre 2015.</p>

17. APE	1275/2015		Posso procedere con l'aggiornamento di un Attestato di Prestazione Energetica depositato prima del 1 ottobre 2015 in modo da adeguarlo alla nuova classificazione energetica riferita all'edificio di riferimento?	La validità dell'Attestato di Prestazione Energetica ha una durata temporale di dieci anni a partire dalla data di registrazione. L'Attestato di Prestazione Energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica che comporta la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. L'eventuale aggiornamento di un Attestato di Prestazione Energetica non incide sulla sua validità temporale.
18. APE	1275/2015		Quali sanzioni sono previste nel caso in cui non sono indicati le prestazioni energetiche degli edifici negli annunci commerciali?	La DGR 1275/2015 non riporta alcuna sanzione in riferimento alla mancanza delle informazioni energetiche per gli annunci commerciali. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal D.lgs.192/2005 e s.m.i. e dal codice civile.
19. APE	1275/2015	All. A-2 art.3	In caso di edificio di nuova costruzione, quando deve essere nominato il certificatore energetico?	Come riportato nell'art. 3, comma 1 dell'Allegato A-2 del DGR 1275/2015, nel caso di edifici di nuova costruzione o per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, la nomina del soggetto certificatore avviene prima dell'inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui alla DGR 967/2015 attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, depositata presso l'amministrazione comunale competente secondo le disposizioni vigenti in materia di titoli abilitativi.
20. APE	1275/2015	All. A-2, art. 1 c. 3	Quali sono gli obblighi degli amministratori condominiali per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici?	Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari inserite in un contesto condominiale, nel rispetto delle modalità previste dal presente Atto, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
21. APE	1275/2015	All. A-3	La Certificazione Energetica è obbligatoria per un edificio privo di impianto termico?	Sì. La procedura per determinare la Prestazione Energetica di tali edifici sprovvisti di impianto è riportata nel punto 5 dell'allegato A-3 della DGR 1275/2015.

<p>22. APE</p>	<p>1275/20 15</p>	<p>All.A-1 art.5</p>	<p>Il progettista dell'impianto termico può redigere l'Attestato di Prestazione Energetica per lo stesso edificio?</p>	<p>L'attività di certificazione energetica deve essere eseguita da un soggetto certificatore accreditato con i requisiti di imparzialità riportati nel comma b, art. 5 dell'Allegato A-1 comma 5 dell'art. 1 dell'Allegato A-2, della DGR 1275/2015, nonché nel art. 3 del DPR 75/2013.</p>
<p>23. APE</p>	<p>1275/20 15</p>	<p>All.A-4 Art.2</p>	<p>Nella DGR 1275/2015 Allegato A-4 art.2 è definito il format per gli annunci commerciali, in caso di vendita o di locazione, Nel caso di edifici o unità immobiliari che hanno prodotto precedente certificazione in corso di validità, ovvero con la precedente disciplina, devono adeguarsi ugualmente a tale indicazione ed eventualmente come?</p>	<p>Nel caso di annunci immobiliari relativi ad unità immobiliari già dotate di Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica, redatti secondo la disciplina in vigore prima del 1° ottobre 2015 ed in corso di validità, l'annuncio deve riportare i dati richiesti nella DGR 1275/2015 Allegato A-4 punto 2, <i>ove è possibile ottenerli dalla documentazione di cui sopra.</i></p>

<p>24. APE</p>	<p>1275/20 15</p>	<p>All.A-5 Sez.1.b.2)</p>	<p>Nel caso in cui nell'edificio reale siano presenti fonti energetiche rinnovabili, queste devono essere considerate anche nel calcolo dell'edificio di riferimento per la certificazione energetica?</p>	<p>Nell'applicazione della determinazione della CLASSE ENERGETICA DGR 1275/2015 Allegato A-5 sezione 1.b.2) : nella tabella è riportato il valore di rendimento del generatore a seconda del servizio, ma non include le fonti energetiche rinnovabili.</p> <p>I rendimenti degli impianti termici riportati nella tabella sono da applicarsi quali parametri standard degli impianti termici, quindi le fonti energetiche rinnovabili sono da considerarsi escluse.</p> <p>Si evidenzia che quanto riportato nel punto successivo 1.b.3) "per i tutti i dati di ingresso e i parametri non definiti per l'edificio di riferimento, si utilizzano i valori dell'edificio reale". è da intendersi per gli impianti tecnici per i quali non sono definiti parametri standard.</p> <p>Tale interpretazione è conforme a quanto previsto anche dal DM 26.06.2015 CERTIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE, al punto 5.1 ultimo periodo riporta la seguente frase:</p> <p>"Si evidenzia che ai fini della determinazione dei requisiti costruttivi di cui al decreto requisiti minimi, l'edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale.</p> <p>Differentemente, ai fini del calcolo dell'indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) per la classificazione dell'edificio, esso si considera dotato degli impianti standard di cui alla Tabella 1, escludendo quindi gli eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell'edificio reale.</p> <p>Tale differenza è motivata dal fatto che nel caso del calcolo della prestazione energetica dell'immobile, riferirsi ad una tecnologia standard permette di valorizzare l'utilizzo di tecnologie più efficienti in termini energetici, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni e riqualificazioni, dando riscontro di tali scelte nella classe energetica conseguita."</p> <p>In ultimo si evidenzia che anche nell'applicazione dei REQUISITI MINIMI DAL 967/2015 Allegato 2 Sezione B.2 punto 2.2) nella tabella con i sottosistemi di generazione sono riportati i fattori di conversione degli impianti solare termico, solare fotovoltaico, etc. quindi se sono presenti fonti rinnovabili</p>
-----------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--

				nell'edificio reale si considerano anche nell'edificio di riferimento applicando i rendimenti previsti nella tabella.
25. APE	1275/2015	Art.1 c.5	Quali sono i casi esclusi dall'obbligo di predisporre l'Attestato di Prestazione Energetica?	Sono esclusi dall'obbligo di attestazione della prestazione energetica tutti i casi riportati nell'art.1 comma 5 dell'allegato A della DGR 1275/2015.
26. APE	1275/2015	Art.1 c.5	Nel caso di fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq non è obbligatorio l'Attestato di Prestazione Energetica: cosa si intende per "fabbricati isolati"?	Per edificio isolato si intende un edificio che non ha altri edifici confinanti o non è in aderenza con altri edifici. Il termine "isolato" non si riferisce, quindi, al contesto (urbano o rurale) nel quale si trova l'edificio o alle caratteristiche termiche dell'involucro.
27. APE	1275/2015	Art.3	In ottemperanza all'Art.3 comma 17 della DGR 1275/2015, nel quale si evidenzia l'obbligo di allegare il Libretto Impianto all'Attestato di Prestazione Energetica, chiediamo vostra delucidazione se questa allegazione sia opportunamente a carico del venditore/locatore nei confronti dell'acquirente/locatario in fase di trasferimento dell'immobile.	L'art.3 definisce le condizioni per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in particolare il comma 7 prevede l'obbligo di allegazione di un attestato di prestazione energetica, il quale deve essere in corso di validità, secondo quanto previsto al successivo comma 13. Quanto previsto dalla DGR 1275/2015 all'art.3 comma 17 si riferisce alle condizioni, relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edifici, a seguito delle quali decade la validità dell'attestato di prestazione energetica. Dal combinato disposto di tali prescrizioni, risulta che non vi è nessun obbligo di allegare i libretti di impianto all'attestato di prestazione energetica ai fini dei contratti di trasferimento o locazione.

28. APE	1275/20 15	Art.3 c.2	Quali sono i casi in cui è obbligatorio predisporre l'Attestato di Prestazione Energetica?	<p>Come riportato nell'art 3 comma 2, Allegato A della DGR 1275/2015, è obbligatorio procedere alla attestazione della Prestazione Energetica nel caso di:</p> <p>a) edifici di nuova costruzione, ivi compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, o derivanti dalla ristrutturazione o completamento degli immobili di cui all'art. 1 comma 5 lett. e) ed f);</p> <p>b) edifici esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l'edificio o l'unità immobiliare non ne sia già dotato;</p> <p>c) edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m², ove l'edificio non ne sia già dotato.</p>
29. APE	1275/20 15	Art.3 c.8	In Emilia-Romagna è obbligatorio indicare negli annunci commerciali la prestazione e la classe energetica dell'immobile messo in vendita? Dove è riportata tale prescrizione?	<p>Come riportato nell'art. 3, comma 8 dell'Allegato A della DGR 1275/2015, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, e la classe Energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Allegato A-4 della DGR 1275/2015.</p>
30. APE	1275/20 15	Art.4 Art.5	Sono iscritto all'elenco dei certificatori della regione Lombardia. Posso esercitare l'attività di certificazione Energetica in Emilia Romagna?	<p>No. Ai sensi degli articoli 4 e 5, Allegato A della DGR 1275/2015 i soggetti certificatori operanti nella regione Emilia-Romagna sono unicamente quelli inseriti nell'elenco regionale predisposto dall'organismo di accreditamento regionale. D'altra parte, l'inserimento in tale elenco sulla base del riconoscimento da parte di altre regioni viene effettuato sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, punto b della DGR 1275/2015. È necessario quindi evidenziare sulla richiesta di accreditamento il riferimento utile alla verifica dell'accREDITAMENTO concesso da altra regione o provincia autonoma.</p>

31. APE	1275/20 15	Art.4 Art.5	Sono iscritto all'elenco dei certificatori di un'altra regione. Posso esercitare l'attività di certificazione Energetica in Emilia Romagna?	No. Ai sensi degli articoli 4 e 5, Allegato A della DGR 1275/2015 i soggetti certificatori operanti nella regione Emilia-Romagna sono unicamente quelli inseriti nell'elenco regionale predisposto dall'organismo di accreditamento regionale. D'altra parte, l'inserimento in tale elenco sulla base del riconoscimento da parte di altre regioni viene effettuato sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, punto b della DGR 1275/2015. È necessario quindi evidenziare sulla richiesta di accreditamento il riferimento utile alla verifica dell'accREDITAMENTO concesso da altra regione o provincia autonoma.
32. APE	1275/20 15	Art.5	La certificazione Energetica è obbligatoria per un edificio costituito parzialmente di chiusure esterne (per esempio un fienile o una tettoia)?	Sono esclusi dall'obbligo di attestazione della Prestazione Energetica tutti i casi riportati nell'art. 5 dell'allegato A della DGR 1275/2015. In particolare un edificio costituito parzialmente di chiusure esterne non rientra nella definizione di edificio ma è essere assimilabile ad un manufatto (art. 5, comma g dell'allegato A della DGR 1275/2015).
33. APE	1275/20 15	Art.5	Un dipendente pubblico certificatore energetico può emettere Attestati di Prestazione Energetica per immobili di proprietà dell'ente per cui lavora?	Sì. Ai sensi dell'art. 5 comma 10 <i>“Per gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi pubblici di ispezione e certificazione accreditati, il requisito di indipendenza di cui al comma 8 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.”</i>
34. APE NEW	1275/15	Art.1	L'ente scrivente sta procedendo con la alienazione di un fabbricato che il competente Settore Lavori Pubblici ha dichiarato inagibile. In Catasto la cat. è F02. La normativa parla di ruderi, possiamo ritenere non dovere produrre l' APE in sede di vendita?	Lo stato di inagibilità di un immobile, dichiarato e documentato sulla base delle normative vigenti, può senz'altro conferire ad esso le caratteristiche di esclusione dall'obbligo di procedere alla attestazione della prestazione energetica, analogamente ai ruderi.

<p>35. APE NEW</p>		<p>Strutture stagionali</p>	<p>Con la presente sono a richiedere se debba essere presentato l'APE per tensostrutture fisse a protezione di impianti sportivi. Nell'allegato A alla DGR 1275/2015, art. 1, comma 5, punto d si dichiarano "escluse dall'obbligo di attestazione della prestazione energetica [...] le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi" ma non vi è riferimento a quelle fisse. Vanno quindi incluse?</p>	<p>La DGR 1275/2015, art. 1, comma 5, punto d) riporta, tra gli edifici esclusi dall'ambito di applicazione, a titolo d'esempio, le "strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi". Si evidenzia che tale elenco è riportato, appunto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dato che, nella ratio della norma, possono esservi altre situazioni specifiche non elencate, per le quali la norma non è applicabile. In riferimento al quesito posto nella sua e-mail si ritiene che le strutture sportive, anche se non stagionali, ricoperte da teloni in PVC, date le peculiari caratteristiche di tale tecnica costruttiva, possono ritenersi escluse dall'applicazione della DGR 1275/2015.</p>
<p>36. APE NEW</p>			<p>Si richiede un chiarimento in merito alla redazione di un APE di un'unità immobiliare avente generatore di calore destinato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria privo di libretto di impianto. E' necessario contattare l'assistenza tecnica della caldaia al fine di procedere con relative operazioni di controllo di efficienza energetica della caldaia, prima di redigere l'attestato di prestazione energetica dell'unità immobiliare?</p>	<p>ai fini della emissione dell'attestato di prestazione energetica non è previsto l'obbligo che l'impianto sia provvisto di libretto d'impianto, tale obbligo deve essere garantito, ovvero devono essere svolte le relative operazioni di manutenzione e ispezione, ai fini di garantire la validità dell'attestato una volta emesso. Ai fini del calcolo della prestazione energetica i dati del generatore possono essere desunti dal libretto d'impianto, schede del produttore, etc. e ogni altra documentazione che consente di reperire le informazioni necessarie previste dalla normativa tecnica.</p>

COMPILAZIONE DELL'APE E SOGGETTI CERTIFICATORI

Num.	DGR	DOMANDA	RISPOSTA
1. SC	SACE	Nella compilazione del SACE non è chiara la distinzione tra la superficie utile totale calpestabile ($A_{sup,utile}$) e la superficie utile riscaldata ($A_{sup,utile,H}$), "sembra" che la superficie utile totale calpestabile coincida con la superficie utile riscaldata. Come comportarsi nel caso di locali quali cantine, autorimesse e sottotetto?	<p>Ai soli fini del calcolo della prestazione energetica per la sua attestazione, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la "superficie utile calpestabile" fa riferimento alla superficie utile relativa all'unità immobiliare la cui destinazione d'uso rientra nell'elenco di cui al DPR 412/1993. – la "superficie utile riscaldata" è la superficie asservita dall'impianto di riscaldamento (e la "superficie utile raffrescata" è la superficie asservita dall'impianto di raffrescamento). <p>I locali quali cantine, autorimesse e sottotetto non fanno parte della "superficie utile calpestabile" in quanto non incluse nelle destinazioni d'uso di cui sopra e nella definizione di edificio di cui all'Allegato 1 DGR 967/2015.</p> <p>Tuttavia, ed ai soli fini del calcolo della prestazione energetica, la superficie di tali locali deve essere computata come "superficie utile calpestabile", quando essi sono anche climatizzati, ovvero quando sono dotati di un impianto di climatizzazione ed il loro utilizzo <i>reale</i> è equiparabile a quelli inclusi nell'elenco di cui sopra ed alla definizione di edificio.</p> <p>In ultimo vi possono essere situazioni nelle quali la "superficie utile calpestabile" sia riscaldata solo in parte, ad esempio nel caso di un edificio con due uffici di cui solo uno dotato di un impianto di riscaldamento: in tal caso la $A_{sup,utile,H}$ fa riferimento solo alla porzione servita dall'impianto di climatizzazione invernale.</p>
2. SC	Soggetti Certificatori	I Periti Agrari possono essere accreditati come soggetti certificatori?	Nell'ambito del sistema regionale di attestazione della prestazione energetica, sono accreditati per lo svolgimento di tale attività, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la Qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione Energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma

			1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, con i limiti e le condizioni ivi indicate.
3. SC	Soggetti Certificatori	Quali sono i corsi di formazione validi per l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti Certificatori della Regione Emilia-Romagna?	I corsi di formazione per la certificazione Energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A livello regionale gli stessi corsi sono accreditati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna sulla base delle disposizioni di cui alla DGR n. 1754 del 28 ottobre 2008 aggiornata dalla DGR n. 453 del 7 aprile 2014 Modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione Energetica degli edifici: i corsi riconosciuti sono diffusi sull'intero territorio regionale e sono consultabili nell'apposita sezione di approfondimento riportata a mezzo internet sul portale della regione Emilia-Romagna – sezione: Certificazione Energetica.

SISTEMA DEI CONTROLLI

Num.	DGR	DOMANDA	RISPOSTA
1. CC	SACE	<p>Buongiorno, con la presente sono a richiedere alcune informazioni: in data xxx ho emesso APE con verifica di controllo in corso completando la registrazione con firma digitale, essendo l'Attestato un documento indispensabile per un atto di compravendita che era programmato nei prossimi giorni, volevo chiedere quali sono, più o meno, le tempistiche dei vari livelli di controllo così da poter metterne a conoscenza il cliente.</p>	<p>La procedura di verifica prevede due fasi: l'accertamento documentale e, se previsto, la verifica ispettiva in sito.</p> <p>L'accertamento documentale si conclude con l'invio di un RAD (Rapporto di Accertamento Documentale) nel quale sono riportate le incongruità riscontrate, se tali congruità sono tali da richiedere ulteriori accertamenti si procede con la verifica ispettiva in sito. L'accertamento è una attività di back-office ed in genere si conclude nel giro di 2- 3 giorni lavorativi.</p> <p>La verifica ispettiva in sito viene svolta presso l'unità immobiliare oggetto dell'attestato da parte di un Ispettore accreditato nell'elenco degli ispettori della Regione Emilia-Romagna. A seguito dell'assegnazione dell'incarico all'ispettore, il quale una volta ricevuto l'incarico, provvederà a contattare, telefonicamente e anche mediante mail PEC, il soggetto certificatore per definire i tempi; le modalità di definizione della verifica in sito sono da concordarsi con l'ispettore. L'ispettore agisce in qualità di Agente Accertatore con incarico di pubblico servizio. A titolo puramente informativo ad oggi, in linea di massima, si è visto che la durata media può variare da un minimo di 3-4 giorni a un massimo di un paio di settimane.</p> <p>In merito alla sua domanda si invitano i soggetti certificatori a redigere gli attestati tenendo conto delle tempistiche necessarie in caso di accertamento e/o di ispezione in sito, in quanto non è possibile sollecitare eventuali casi urgenti.</p> <p>ATTENZIONE:</p> <p>Nel caso in cui sia necessaria la verifica ispettiva in sito, l'ispettore incaricato provvederà a contattare il soggetto certificatore anche mediante PEC, e dato che tutte le comunicazioni relative alla procedura di controllo avvengono mediante PEC, si consiglia di verificare la correttezza dell'indirizzo PEC inserito nell'anagrafica del SACE. In conformità con quanto previsto dalla DGR 1275/2016 modif. DGR 304/2016 (Allegato A-6 Sezione 1 punto 4.3), nel caso in cui il soggetto certificatore non si presenti all'appuntamento prefissato, entro</p>

			<p>i 15 giorni successivi sarà fissata una data successiva, anche questa comunicata mediante PEC dall'ispettore incaricato.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto certificatore non si presenti anche nella seconda data fissata per la verifica ispettiva, si procederà, ai sensi del punto 4.3 dell'Allegato A-6 della DGR 1275/201, alla sospensione ed al successivo annullamento della validità degli Attestati di Prestazione Energetica oggetto di verifica. Inoltre, l'Organismo Regionale di Accreditamento provvederà, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) dell'Allegato A-1 della DGR 1275/2015 alla sospensione dell'accREDITamento del soggetto certificatore, condizione che costituisce impedimento all'emissione di Attestati di Prestazione Energetica.</p>
<p>2. CC</p>		<p>Qual è l'iter ed i documenti che fanno parte della procedura di controllo?</p>	<p>In sintesi la procedura di controllo, definita dall'Allegato A-6 della DGR 1275/2015 modif. DGR 304/2016, è costituita dalle seguenti fasi e documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il soggetto certificatore termina la compilazione dell'Attestato e dei dati aggiuntivi e seleziona il comando "firma e invia"; a seguito di tale operazione l'attestato viene controllato; 2. se sono presenti delle "non congruità", appare un Avviso nel quale si chiede al soggetto certificatore se vuole completare l'emissione dell'attestato (APE emesso con firma digitale) oppure se vuole attendere il completamento dell'accertamento documentale; 3. in entrambi i casi viene svolto l'accertamento documentale, al termine del quale viene redatto ed inviato al soggetto certificatore il RAD (RAPPORTO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE) nel quale sono riportate le incongruenze dell'Attestato. La fase di accertamento documentale si può concludere con due opzioni: <ol style="list-style-type: none"> a. non sono presenti incongruità da richiedere una verifica in sito, pertanto la procedura si conclude con l'invio del RAD; quindi: <ol style="list-style-type: none"> i. nel caso di APE in bozza il Soggetto Certificatore può decidere di non tenere conto delle osservazioni ed emettere l'attestato (il quale può essere nuovamente sottoposto a controllo), oppure può richiedere l'annullamento dell'attestato in bozza seguendo le istruzioni riportate nel RAD; ii. nel caso di APE emessi, la procedura è conclusa; b. sono presenti incongruità ed è richiesta una verifica in sito, si prosegue secondo quanto riportato nei punti successivi 4. nel caso in cui sia prevista la verifica ispettiva in sito, il SACE attribuisce l'incarico ad un Ispettore, il quale contatta direttamente, telefonicamente o mediante e-mail PEC il soggetto certificatore. ATTENZIONE il soggetto certificatore è obbligato a svolgere l'attività ispettiva in sito. Nel caso in cui

			<p>non sia possibile svolgere l'attività ispettiva in sito (certificatore irreperibile), si avvierà la procedura di sospensione del soggetto certificatore fino all'esecuzione dell'ispezione;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. l'ispettore richiede la documentazione necessaria per l'ispezione e concorda le modalità per lo svolgimento dell'ispezione; 6. al termine dell'ispezione viene redatto un RVI (RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA) nel quale è riportato l'esito della verifica, tale RVI deve essere controfirmato per presa visione dal soggetto certificatore, il quale può riportare le eventuali osservazioni in merito allo svolgimento dell'ispezione: <ol style="list-style-type: none"> a. nel caso degli APE in bozza la verifica ispettiva in sito si conclude con il RVI, nel quale sono riportate le (eventuali) modifiche da apportare all'attestato, il Soggetto Certificatore può decidere di non tenere conto delle osservazioni ed emettere l'attestato (il quale può essere nuovamente sottoposto a controllo), oppure può richiedere l'annullamento dell'attestato in bozza seguendo le istruzioni riportate nel RVI; b. nel caso di APE emessi si possono presentare due casi <ol style="list-style-type: none"> i. non sono presenti "non conformità" tali da richiedere il Verbale di Accertamento, pertanto la procedura si conclude; ii. sono presenti delle "non conformità" tali da richiedere il Verbale di Accertamento; 7. nel caso in cui siano presenti non conformità tali da richiedere il Verbale di Accertamento, con relativa sanzione, l'ispettore verifica se è possibile ricorrere alla diffida amministrativa, <ol style="list-style-type: none"> a. se è possibile, verrà inviato il VA-1 Verbale di Accertamento con diffida amministrativa, nel quale sono riportate le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa in sostituzione della sanzione; b. se non è possibile, verrà inviato il VA-2 Verbale di Accertamento, nel quale sono riportate le modalità per il pagamento della sanzione in misura ridotta; <p>Documenti: RAD - RAPPORTO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE: è il rapporto, redatto dal back-office al termine dell'accertamento di back-office, e riporta le incongruità presenti nell'attestato. RVI - RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA: è il rapporto, redatto dall'ispettore al termine della verifica ispettiva in sito e riporta le non conformità</p>
--	--	--	--

			<p>gestionali e tecniche, e deve essere controfirmato dal soggetto ispettore, il quale può riportare eventuali osservazioni.</p> <p>VA-1 VERBALE DI ACCERTAMENTO con diffida amministrativa: è il verbale di accertamento con il quale viene somministrata la sanzione amministrativa, con possibilità di ricorso alla diffida amministrativa.</p> <p>VA-2 VERBALE DI ACCERTAMENTO: è il verbale di accertamento con il quale viene somministrata la sanzione amministrativa.</p>
3. CC		<p>Al termine della compilazione dell'APE nel SACE mi appare l'avviso di "Attestato sottoposto a controllo", cosa devo fare?</p>	<p>Al termine della compilazione, dopo aver selezionato il comando "Firma e invia", se l'Attestato è sottoposto alla procedura di controllo, appare un avviso che informa il soggetto certificatore dell'avvio di tale procedura. Il soggetto certificatore può decidere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di attendere la procedura di controllo documentale ed eventualmente l'ispezione in sito, in questo caso il controllo avverrà sulla bozza e, in caso di non conformità, non si incorre il rischio di sanzioni; 2. di proseguire con la registrazione ed apposizione dalla Firma Digitale, in questo caso la procedura di controllo sarà realizzata sull'attestato emesso. <p>Si suggerisce, in fase di controllo, di attendere a registrare l'Attestato di Prestazione Energetica, in modo da svolgere le attività di controllo sull'attestato in bozza.</p>
4. CC		<p>Fino a quando le operazioni di verifica non sono ultimate, l'APE non devo consegnarlo vero? Nel caso in cui l'APE non risultasse conforme, al di là delle sanzioni, lo stesso dovrà poi essere annullato e rifatto?</p>	<p>L'Attestato di Prestazione Energetica emesso sottoposto a controllo, è, di fatto, un attestato valido, ciò nonostante si consiglia di attendere l'esito dell'ispezione non consegnarlo alla proprietà, né utilizzarlo al fine di atti di compravendita, locazioni o richiesta di agibilità, in quanto, nel caso in cui fosse ritenuto non conforme, e venisse redatto un Verbale di Accertamento oltre alla sanzione amministrativa è previsto l'annullamento dell'attestato (DGR 1275/2015 modif. DGR 304/2016 Allegato A-6 Sezione 1 punto 4.4).</p>
5. CC		<p>A seguito di verifica ispettiva in sito il mio APE emesso presenta delle non conformità evidenziate dall'ispettore, (agente accertatore) cosa devo fare? Che cos'è la diffida amministrativa?</p>	<p>Nel caso di APE emessi, al termine della verifica ispettiva in sito, in caso di non conformità, l'ispettore incaricato dalla Regione provvede a redigere il Verbale di Accertamento, previa verifica della possibilità di utilizzare la diffida amministrativa da parte del soggetto certificatore.</p> <p>Il Verbale di Accertamento riporta le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa, che consiste nella richiesta di annullamento dell'Attestato di Prestazione Energetica non conforme emesso e la sua sostituzione entro 10 giorni.</p>

			<p>La richiesta di diffida ed annullamento deve essere presentata entro 10 giorni dalla notifica del Verbale di Accertamento (fa fede la data della PEC) ed esclusivamente mediante l'invio di una PEC, nei modi e termini riportati nel verbale stesso.</p>
6. CC		<p>Durante la verifica posso contestare l'operato dell'ispettore? Posso fare reclamo?</p>	<p>Il soggetto certificatore può riportare nel RVI (Rapporto di Verifica Ispettiva) le osservazioni in merito all'operato dell'ispettore incaricato, e/o osservazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'ispezione.</p> <p>In questo caso deve essere compilata la sezione del RVI "Il Certificatore valutato espone riserve in merito alla conduzione della ispezione?"</p> <p>La DGR 1275/2015 modif. DGR 304/2016 Allegato A-6 Sezione 1 punto 4.2 prevede che il soggetto certificatore possa presentare reclamo per iscritto, entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento delle attività. Il reclamo va indirizzato all'Organismo Regionale di Accreditamento, ed il suo trattamento è di competenza del Responsabile dell'Organismo di Accreditamento Regionale.</p> <p>Il reclamo deve essere per iscritto ed inviato mediante PEC all'Organismo Regionale di Accreditamento dei Soggetti Certificatori, e deve contenere le valutazioni del soggetto certificatore a discarico (motivate e circostanziate), con riferimento alla violazione contestata, di cui troverà i riferimenti nel Rapporto di Ispezione (di cui una copia è in Suo possesso) e nel relativo Verbale di Accertamento, entro 30 giorni dalla data di notifica del Verbale stesso, unitamente a eventuali documenti di supporto (relazioni, calcoli, etc.).</p>
7. CC		<p>Sono stato sorteggiato, nuovamente, per i controlli, per quale ragione?</p>	<p>La procedura di controlli non viene effettuata mediante un "sorteggio", ma prevede la selezione degli attestati da sottoporre a controllo in base a incongruità presenti nell'attestato di prestazione energetica. In tali casi si consiglia di verificare, oltre ai contenuti dell'attestato, anche il proprio modus operandi e la versione del software.</p>
8. CC		<p>L'Attestato sottoposto a controllo è in bozza, in attesa della fine dell'accertamento e/o dell'ispezione in sito, posso emettere l'attestato definitivo con la firma digitale?</p>	<p>La procedura di controllo prevede la possibilità di svolgere gli accertamenti e/o le ispezioni sugli attestati in bozza, al fine di evitare, in caso di non conformità, l'applicazione della sanzione amministrativa. In ogni caso il soggetto certificatore, anche durante la procedura di accertamento e/o ispezione, può emettere l'attestato di prestazione energetica in forma definitiva con firma digitale. I controlli saranno effettuati sull'attestato in quanto emesso, con le relative conseguenze.</p>
9. CC		<p>Il mio Attestato è stato sottoposto a verifiche, la procedura si è conclusa ed ho ricevuto il RAD</p>	<p>Il sistema di controllo individua le incongruità rispetto a range di valori medi desunti dalla normativa tecnica. Il Rapporto di Accertamento Documentale</p>

		<p>(Rapporto di Accertamento Documentale) con riportate un elenco di non conformità, a chi posso chiedere chiarimenti in merito ai valori? Come posso contestare la valutazione?</p> <p>Ad esempio si richiede un chiarimento inerente la difformità descritta come: <<Trasmittanza non coerente con la tipologia 'Muratura in mattoni pieni'>> in quanto la muratura è effettivamente in mattoni pieni, dello spessore di 60 cm, 55 di mattone pieno e 5 di isolamento.</p>	<p>evidenzia quelli che potrebbero essere valori non congruenti, valori che possono essere oggetto di verifica rispetto all'edificio reale nel caso in cui sia prevista la verifica ispettiva in sito. Infatti durante tale ispezione è compito l'ispettore verificare la correttezza dei dati. Se, a seguito della sua verifica, il valore è corretto e risponde a normativa può procedere con l'emissione dell'attestato mediante apposizione di firma digitale</p>
10. CC		<p>Ho una serie di quesiti tecnici da porre in merito ai contenuti del RAD, con chi posso parlare? Chi posso contattare?</p>	<p>La fase di accertamento di back-office si può concludere senza la richiesta di ulteriori verifiche, oppure con la richiesta di ispezione in sito.</p> <p>Nel caso in cui sia richiesta una ispezione in sito, oltre a ricevere la comunicazione di verifica ispettiva, il soggetto certificatore deve attendere di essere contattato dall'ispettore con il quale dovrà concordare la data di svolgimento dell'ispezione presso l'edificio e/o lo studio professionale come previsto dalla DGR 1275/2015 modif. DGR 304/2016. Durante l'ispezione il certificatore può chiedere e chiarire con l'ispettore tutti i dubbi e quesiti tecnici evidenziati nel RAD Rapporto di Accertamento Documentale.</p> <p>Nel caso in cui non sia richiesta l'ispezione in sito la procedura si conclude con l'invio del RAD Rapporto di Accertamento Documentale, il quale riporta le incongruità rispetto al range di valori medi desunti dalla normativa tecnica. Il Rapporto di Accertamento Documentale evidenzia quelli che potrebbero essere valori non congruenti, che dovranno essere oggetto di verifica da parte del soggetto certificatore.</p>
11. CC		<p>Un mio Attestato è stato sottoposto a controllo, la procedura si è conclusa e mi è arrivato via e-mail PEC il Rapporto, cosa devo fare?</p>	<p>La procedura di controllo "Accertamento di backoffice" è completata senza la richiesta di verifica ispettiva in sito, nel RAD (Rapporto di Accertamento Documentale) allegato alla comunicazione sono riportati i valori che potrebbero contenere delle incongruenze. Il soggetto certificatore è invitato a controllare la correttezza dei dati e, nel caso, di correggerli.</p> <p>Se l'Attestato è in BOZZA:</p> <ol style="list-style-type: none"> il certificatore valuta che i dati sono corretti, è possibile proseguire con il comando "Firma e invia attestato", verrà emesso un attestato con le eventuali incongruenze rilevate; se il certificatore vuole correggere i contenuti dell'attestato è necessario inviare una mail, all'indirizzo riportato nel RAD, con la richiesta di annullamento dell'attestato in bozza. La mail dovrà contenere il numero di

			<p>accreditamento del certificatore, il numero della verifica ed i dati catastali dell'immobile dell'attestato di cui si chiede l'annullamento,</p> <p>Se l'Attestato è stato EMESSO:</p> <p>a) il certificatore valuta che i dati sono corretti, la procedura è completata;</p> <p>b) se vuole correggere i contenuti dell'attestato è possibile fare una revisione dell'attestato emesso.</p> <p><i>Nelle e-mail deve essere riportato il numero di accreditamento del soggetto certificatore, il numero della verifica ed i dati catastali dell'immobile o il codice identificativo dell'attestato.</i></p>
12. CC		<p>Devo fare la revisione di un Attestato di Prestazione Energetica, perché ho sbagliato il numero civico (o i dati del proprietario, oppure altri dati) posso fare la revisione? In questo caso rischio di essere sottoposto ai controlli?</p>	<p>La normativa vigente prevede che la procedura di revisione di un attestato già emesso, che dovrebbe essere limitata ai casi di intervento che comporti la modifica della classe energetica, comporti in ogni caso una ri-emissione dell'APE medesimo, ovvero una nuova trasmissione telematica, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p>La ri-emissione dell'APE deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in quel momento, ciò comporta, esemplificando, che in caso di revisione di un APE emesso nel formato precedente all'entrata in vigore della DGR 1275/2015, la ri-emissione dell'APE deve avvenire sulla base delle procedure previste dalla citata DGR, ovvero con modifica completa delle metodologie di calcolo, dei parametri di riferimento e del formato stesso dell'APE.</p> <p>Ciò comporta, di fatto, che la revisione (ri-emissione) dell'APE in oggetto deve avvenire sulla base delle disposizioni vigenti, prevedendo quindi l'invio sia dei dati dell'attestato, sia dei dati di ingresso, come previsto dall'art. 3 commi 13 e 14 della DGR 1275/2015.</p> <p>In particolare, si evidenzia poi che la valutazione della prestazione energetica ai fini dell'emissione dell'attestato di prestazione energetica o di una sua revisione, deve essere conforme alle disposizioni normative in vigore (come previsto dall'Allegato A-3 punto 2.1 della DGR 1275/2015), ovvero alle norme tecniche di calcolo, e ai relativi software, aggiornati.</p> <p>L'attestato ri-emesso può essere oggetto della procedura di controllo.</p>
13. CC		<p>Quali sono i documenti da predisporre per l'ispezione in sito? Quali controlli vengono effettuati?</p>	<p>La procedura di verifica ispettiva in sito prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il controllo GESTIONALE, ovvero il controllo degli obblighi sottoscritti in fase di accreditamento ed iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e delle relative procedure di gestione; - il controllo DOCUMENTALE, ovvero il controllo della procedura di certificazione energetica degli edifici ed emissione dell'attestato di prestazione energetica, ivi incluso la documentazione attestante il

			<p>reperimento dei dati di ingresso ed il sopralluogo, secondo quanto previsto dall'Allegato A-2 DGR 1275/2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il controllo TECNICO, ovvero il controllo della correttezza dei dati di ingresso, procedura di calcolo, risultati dei calcoli rispetto allo stato reale ed ai dati riportati nell'attestato, etc. <p>Al fine di svolgere la verifica in sito, l'ispettore nel coordinare l'attività ispettiva in sito, richiede al soggetto certificatore di produrre tutta la documentazione necessaria per svolgere i controlli di cui sopra.</p>
14. CC REV		Cosa sono i requisiti gestionali? e quali sono i rischi se non si possiedono? È obbligatoria l'assicurazione professionale?	<p>I requisiti GESTIONALI sono quelli sottoscritti, dal soggetto certificatore, in fase di accreditamento e riguardano l'adozione di un sistema di gestione per la qualità ovvero delle procedure di controllo delle relazioni contrattuali, del processo di valutazione del rendimento energetico, di controllo degli strumenti di misura (se previsti) e di controllo della documentazione.</p> <p>Durante l'ispezione in sito è richiesto di dimostrare il possesso di tale documentazione. Nel caso in cui tali obblighi non siano soddisfatti, danno luogo alla sospensione dall'elenco dei soggetti certificatori energetici.</p> <p>Si ricorda che l'assicurazione professionale è obbligatoria per svolgere l'attività professionale come disciplinato dal DPR 7 agosto 2012 , n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"</p>
15. CC		Cosa sono i requisiti DOCUMENTALI?	<p>I requisiti DOCUMENTALI sono relativi alla documentazione utilizzata per determinare i dati di ingresso dell'edificio, ivi incluso il sopralluogo e i requisiti di indipendenza ed imparzialità di giudizio, tra i quali l'origine dei dati utilizzati per il calcolo energetico, la documentazione attestante l'avvenuto rilievo in sito (obbligatorio), i dati relativi all'impianto (libretto d'impianto, etc.). Durante l'ispezione in sito di dovrà dimostrare all'ispettore incaricato di possedere tale documentazione utilizzata per determinare i dati d'ingresso.</p>
16. CC		L'ispezione in sito si è conclusa positivamente, l'ispettore non ha riscontrato non conformità, cosa devo fare?	<p>Se al termine dell'ispezione non sono state rilevate delle "non conformità", nel caso di APE in bozza, si può procedere con l'emissione dell'attestato con firma digitale; nel caso di APE emessi, la procedura è conclusa.</p> <p>In ogni caso prima di procedere occorre attendere la chiusura dell'ispezione.</p>
17. CC		L'ispezione in sito si è conclusa negativamente, l'ispettore ha riscontrato non conformità, cosa devo fare?	<p>Se al termine dell'ispezione sono state rilevate delle "non conformità", nel caso di APE in bozza, si <u>deve revisionare</u> l'attestato secondo le indicazioni fornite dall'ispettore nel RVI (Rapporto di Verifica Ispettiva), chiedendo l'annullamento dell'attestato in bozza mediante e-mail a</p>

			<p>sace.controlli@ervet.it ; nel caso di APE emessi verrà redatto il Verbale di Accertamento.</p>
<p>18. CC REV</p>		<p>Quali sono i casi per i quali è previsto l'annullamento degli attestati?</p>	<p>Gli attestati di prestazione energetica possono essere annullati nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APE IN BOZZA <u>non</u> sottoposti a controllo, possono essere annullati direttamente dal certificatore con il comando "annulla bozza"; - APE IN BOZZA sottoposti a controllo, possono essere annullati solo al termine dalla procedura di verifica, accertamento documentale o verifica in sito, mediante l'invio di una richiesta e-mail come riportato nel RAD; - APE EMESSI <u>non</u> sottoposti a controllo, che hanno errori di compilazione, non devono essere annullati, è possibile fare una revisione; - APE EMESSI <u>non</u> sottoposti a controllo, con i dati catastali errati, è possibile annullarli inviando una mail PEC all'indirizzo: sace.ervet@pec.it , specificando il proprio numero di accreditamento, il codice identificativo dell'attestato ed i dati catastali dell'immobile; - APE EMESSI sottoposti a controllo, che hanno errori segnalati nel RAD o RVI dall'ispettore, non devono essere annullati, è possibile fare una revisione; - APE EMESSI sottoposti a controllo con Verbale di Accertamento, possono essere annullati mediante la richiesta della diffida amministrativa (ove applicabile) seguendo le istruzioni riportate nel Verbale di Accertamento, ovvero mediante l'invio di una mail a organismo.accreditamento.ervet@pec.it specificando il numero della Verifica
<p>19. CC NEW</p>		<p>Il mio Attestato è stato sottoposto ad accertamento, devo aspettarmi una ispezione in sito? posso registrare l'attestato?</p>	<p>Le rappresentiamo quanto segue. L'APE in questione è attualmente sottoposto ad accertamento documentale, dal cui esito dipenderà la necessità o meno di procedere con la esecuzione di una ispezione in campo, per la quale sarà eventualmente contattato dall'ispettore incaricato. Come è certamente a Sua conoscenza, l'avviso di attivazione della procedura di controllo Le viene recapitato nel momento in cui Lei richiede la registrazione definitiva dell'APE con firma digitale, azione che comporta la registrazione dell'APE stesso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La procedura di controllo sia avvia quindi quando l'APE in questione è in formato di "bozza", in modo che eventuali esiti negativi non diano origine automaticamente alle applicazione della procedura sanzionatoria: questa opzione è stata scelta dall'Organismo di Accreditamento, in accordo con gli</p>

			<p>Ordini e Collegi professionali rappresentati nel Tavolo Tecnico per l'Accreditamento, per agevolare quanto più possibile i certificatori.</p> <p>Lei rimane comunque libero di procedere con la registrazione definitiva dell'APE medesimo, indipendentemente dal fatto che esso sia stato selezionato per il controllo, senza quindi gravare il Suo cliente degli eventuali ritardi connessi alla procedura di controllo (della quale Le assicuro che siamo impegnati a ridurre il più possibile i tempi di realizzazione): ovviamente, in tal caso, il controllo verrà effettuato sull'APE registrato con valenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>
--	--	--	--